FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS

Modello di organizzazione,
gestione e controllo
ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Rev.	Data	Modifiche
0	12/07/2021	Prima emissione

INDICE

PARTE GENERALE 4
PREMESSA 5
DEFINIZIONI 5
Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 6
1.1 Caratteristiche e natura della responsabilità degli Enti 6
1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto 6
1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'Ente 10
1.4 Le sanzioni applicabili all'Ente 11
1.5 L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 12
1.6 I reati commessi all'estero 13
1.7 Le linee guida di Confindustria 14
La FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS 14
1.1 Attività e struttura organizzativa di FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS 14
1.2 Sistema di Governance di FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS 14
1.3 Sistema di deleghe e procure adottato dalla Fondazione 16
Adozione del Modello da parte di FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS 16
1.1 Finalità del Modello 16
1.2 Metodologia di predisposizione del Modello della Fondazione 17
1.3 Struttura del Modello: parte generale e parte speciale 18
1.4 I Destinatari del Modello 18
1.5 Approvazione, modifiche e aggiornamento del Modello 19
L'Organismo di Vigilanza 19
1.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Composizione, nomina, revoca, cause di ineleggibilità e decadenza 19
1.2 Funzioni e Poteri 21
1.3 Attività di reporting 22
1.4 Obblighi di informazione e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza 22
sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza del Modello 24
1.1 Principi generali 24
1.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti 25
1.3 Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti 26
1.4 Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza 27
1.5 Misure nei confronti degli Amministratori 27
1.6 Misure nei confronti degli agenti e degli altri soggetti legati alla Fondazione da rapporti contrattuali e commerciali 27
1.7 Misure nei confronti dei consulenti 27
diffusione del Modello e formazione 28
1.1 Diffusione del contenuto del Modello 28
1.2 Formazione del personale 28
1.3 Informativa ai collaboratori esterni e ai partner commerciali 28
PARTE SPECIALE 29
AREE A RISCHIO, CONTROLLI E SISTEMA DELLE PROCEDURE 30
1.1 Le aree a rischio di commissione dei reati presupposto 30
1.2 Funzione della Parte Speciale 31
1.3 I principi generali di comportamento 31
1.4 Il sistema delle procedure 32
1.5 Le attività di audit 32
A Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione 32
1.1. I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) 33
1.2. Aree a rischio reato 35
1.3. Regole di comportamento e protocolli specifici 37
B Reato di corruzione tra privati 42
1.1. Reato di corruzione tra privati (art. 25-ter del Decreto) 42
1.2. Aree a rischio reato 43
1.3. Regole di comportamento e protocolli specifici 43
C Delitti di criminalità organizzata – Reati transnazionali - Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 46

1.1. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) e reati transnazionali (Legge 16 Marzo 2006, n. 146)..... 46
1.2. Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria..... 47
1.3. Aree a rischio reato..... 47
1.4. Regole di comportamento e protocolli specifici..... 48
D Reati in materia societaria 52
1.1. Reati in materia societaria (art. 25-ter del Decreto) 52
1.2. Aree a rischio reato..... 52
1.3. Regole di comportamento e protocolli specifici..... 53
E Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 58
1.1. Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto) 58
1.2. Aree a rischio reato..... 58
1.3. La struttura organizzativa di FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS in materia di sicurezza 59
1.4. Regole di comportamento e protocolli specifici..... 60
F Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio 62
1.1. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies del decreto) 62
1.2. Aree a rischio reato..... 62
1.3. Regole di comportamento e protocolli specifici..... 63
G Delitti contro l'industria e il commercio e in materia di violazione del diritto d'autore 66
1.1. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto) e in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto). 66
1.2. Aree a rischio reato..... 66
1.3. Regole di comportamento e protocolli specifici..... 67
H Reati ambientali..... 68
1.1. Reati ambientali (Art. 25-undecies del Decreto)..... 68
1.2. Aree a rischio reato..... 68
1.3. Regole di comportamento 68
I Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 70
1.1. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto) Aree a rischio reato..... 70
1.2. Aree a rischio reato..... 70
1.3. Regole di comportamento e protocolli specifici..... 71
L Delitti informatici e trattamento illecito di dati..... 73
1.1. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)..... 73
1.2. Aree a rischio reato..... 73
1.3. Regole di comportamento e protocolli specifici..... 74
M Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 77
1.1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto) 77
1.2. Aree a rischio reato..... 77
1.3. Regole di comportamento e protocolli specifici..... 77
ALLEGATI: 78
Allegato A: Elenco Reati Presupposto..... 78
Allegato B: Elenco Procedure..... 78

PARTE GENERALE

PREMESSA

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, rappresenta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (d'ora in avanti "**D. Lgs. 231/2001**" o "**Decreto**") da FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS (d'ora innanzi anche "**FONDAZIONE F.I.DO.**" o "**LA FONDAZIONE**") e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa.

FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS ha riassunto le risultanze dell'attività di valutazione del proprio sistema di controllo interno e gli eventuali correttivi ad esso apportati nel presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, alla luce dei principi indicati dal D. Lgs. n. 231 del 2001 e dalle Linee Guida emanate in materia da Confindustria.

DEFINIZIONI

- ***Attività Sensibili***: sono le attività/processi di FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione di reati di cui al Decreto.
- ***Attività Strumentali***: sono le attività/processi di FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS che risultano potenzialmente strumentali alla commissione dei reati di cui al Decreto.
- ***Consulenti***: sono i soggetti che, in ragione delle competenze professionali in loro possesso, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto di FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS.
- ***D.Lgs. 231/2001 o Decreto***: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- ***Destinatari***: sono tutti i soggetti che in forza dei rapporti intrattenuti con la Fondazione sono tenuti all'osservanza del Modello, inclusi: gli amministratori e tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione e controllo sulla stessa o sue unità operative o funzionali, i dipendenti, i collaboratori, gli agenti, i procacciatori e i distributori, i consulenti e quei soggetti che agiscono nell'interesse della Fondazione in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, partner o terze parti per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto.
- ***Dipendenti***: sono i soggetti legati a FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS da un contratto di lavoro subordinato.
- ***DVR:*** Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
- ***Fondazione o FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS***: FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS.
- ***Incaricato di un pubblico servizio***: colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio", intendendosi con pubblico servizio un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).
- ***Linee Guida Confindustria***: documento di Confindustria, approvato il 7 marzo 2002, aggiornato il 31 marzo 2008 e, da ultimo, nel marzo 2014, per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Decreto.
- ***Modello***: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- ***Organi Sociali***: sono sia gli Organi Amministrativi che il Collegio dei Revisori della Fondazione.
- ***Organismo di Vigilanza o O.d.V.***: Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla verifica sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.
- ***P.A.***: la Pubblica Amministrazione, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio.
- ***Partner o Collaboratori esterni***: sono le controparti contrattuali di FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS, persone fisiche o giuridiche, con cui la Fondazione addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
- ***Presente documento***: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione.

- ***Pubblico Ufficiale***: colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.).
- ***Reati o Reati presupposto***: sono le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modifiche o integrazioni.
- ***Soggetti Apicali***: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Fondazione.
- ***Soggetti Subordinati***: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.
- ***Vertice della Fondazione***: Consiglio di Amministrazione.

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 Caratteristiche e natura della responsabilità degli Enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il "**D. Lgs. 231/2001**" o il "**Decreto**"), recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica ("**Enti**"), ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano una forma di responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l'Ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza).

Il Decreto – che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito prevede che gli Enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, solo in relazione al compimento di taluni reati dallo stesso tassativamente indicati (i c.d. Reati Presupposto).

1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto

L'Ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati espressamente individuati nel Decreto e non è sanzionabile per altre tipologie di illecito commesso durante lo svolgimento delle proprie attività. Il Decreto indica agli art. 24 ss. i cosiddetti Reati Presupposto, ovvero gli illeciti da cui può discendere la responsabilità dell'Ente.

Rientrano tra i Reati Presupposto tipologie di reato molto differenti tra loro, alcune tipiche dell'attività d'impresa, altre delle attività proprie delle organizzazioni criminali. Nel corso del tempo, il numero e le categorie di reati presupposto sono stati significativamente ampliati a seguito di successive integrazioni legislative. Sono, infatti, intervenute le seguenti estensioni:

- Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'art. 25 *bis* "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo";
- Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'art. 25 *ter* "Reati Societari";
- Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 *quater* "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico";
- Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'art. 25 *quinquies* "Delitti contro la personalità individuale";
- Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'art. 25 *sexies* "Abusi di mercato";
- Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 *quater*.1 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili";

- Legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede la responsabilità degli enti per i reati transnazionali;
- Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25 *septies*, in seguito sostituito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro";
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25 *octies* "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita";
- Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24 *bis* "Delitti informatici e trattamento illecito di dati";
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24 *ter* "Delitti di criminalità organizzata";
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha modificato l'art. 25 *bis* in "Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" e introdotto l'art. 25 *bis*.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" e l'art. 25 *novies* "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore";
- Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25 *novies* "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria";
- D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (di attuazione delle direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni) è stato introdotto nel Decreto l"art. 25-undecies, con conseguente responsabilità degli enti anche in relazione a taluni reati ambientali tra i quali il danneggiamento di habitat (art. 733-bis c. p.), l'apertura o scarico di acque reflue industriali (D.lgs. n. 152/2006, art. 137), la gestione di rifiuti non autorizzata e il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n. 152/2006, art. 256 e artt. 259 e 260), l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (D.lgs. n. 152/2006, art. 257), e ancora la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (legge n. 549/1993, art. 3) nonché lo scarico di sostanze inquinanti provocato da natanti (D.lgs. n. 202/2007 recante Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni);
- Decreto Legge 16 luglio 2012 n. 109. Il decreto dà attuazione alla direttiva europea 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nel confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel territorio di uno Stato membro. Il decreto ha inserito l'art. 25 duodecies nel D. Lgs. 231/2001, pertanto nel novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrative degli Enti è stato introdotto il delitto di "impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" nelle forme aggravate di cui all'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286;
- La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità", entrata in vigore il 28 novembre 2012, apporta delle integrazioni al catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrative degli Enti previsti dagli articoli 25 e 25 ter del D.Lgs. 231/2001 come di seguito specificato: Articolo. 25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità), al comma 3 viene inserito il richiamo all'articolo 319 quater del codice penale. Articolo 25 ter (Reati societari) · al comma 1 viene aggiunta la lettera s-bis che richiama il delitto di corruzione tra privati previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile;
- Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province. Nel dettaglio, in sede di conversione in legge è stato soppresso il comma 2 dell'art. 9, che aveva apportato alcune importanti modifiche all'art. 24-bis del DLgs. n. 231/2001 in tema di "Delitti informatici e trattamento illecito di dati";
- D.Lgs. 4.3.2014 n.. 39, in vigore dal 6.4.2014 che inserisce l'Adescamento di Minorenni (art. 609 undecies c.p.) nel novero dei reati presupposto. La norma introduce alcune significative modifiche e circostanze aggravanti per le fattispecie incriminatrici poste a presidio del sano

sviluppo e della sessualità dei minori, che trovano spazio, accanto ad altri delitti contro la personalità individuale, all'interno dell'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001.

- Legge 17 aprile 2014, n. 62 in vigore dal 18 aprile 2014 che ha modificato l'art.. 416 ter c.p. "Scambio elettorale Politico Mafioso" intervenendo sia sul versante della condotta incriminata, dilatandola sensibilmente, sia su quello della pena edittalmente comminata, riducendola in maniera proporzionata e ragionevole. Sotto il primo profilo, infatti, ha ampliato la gamma dei fatti punibili includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o della erogazione (oltre che di denaro, anche) di altra utilità; sotto il secondo, ha ridotto la cornice sanzionatoria rispetto all'art. 416 bis c.p. in ragione del diverso e meno grave disvalore delle condotte incriminate.
- Legge 15 dicembre 2014, n. 186, in vigore dal 1 gennaio 2015 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio. Le nuove disposizioni hanno introdotto la c.d. *voluntary disclosure*, ovvero una procedura di collaborazione volontaria per la denuncia delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio nazionale e per altre violazioni in materia fiscale. L'altra novità che impatta direttamente sull'elenco dei Reati Presupposto ai fini del D. Lgs. 231/01, riguarda l'inserimento nel codice penale del reato di autoriciclaggio previsto dal 648 ter 1.
- Legge 22 maggio 2015, n. 68 che ha introdotto il Titolo VI bis del Codice Penale, denominato "Dei delitti contro l'ambiente", che contiene i nuovi Reati Ambientali che vanno dal 352 bis al 352 terdecies; entrano nella lista dei reati presupposto i reati di cui agli Artt. 352 bis, quater, quinquies, sexies e octies c.p., in vigore dal 29 maggio 2015;
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 che ha modificato i Reati societari di cui agli Artt. 2621 c.c., 2621 bis c.c., 2622 c.c.; la nuova Legge, contenente "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" aumenta le pene previste per i reati di corruzione, peculato, induzione indebita a dare o ricevere utilità. Aumentate le pene anche per le associazioni di tipo mafioso, anche straniere, mentre sono previsti sconti di pena per chi collabora con la giustizia. Altra novità della legge - che apporta anche modifiche alla n.190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) - è la reintroduzione della pena della reclusione per il reato di falso in bilancio, per il quale si procede sempre d'ufficio tranne che nel caso di piccole società non soggette a disciplina fallimentare, per le quali si procede con querela.
- Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 in vigore dal 27 luglio 2016 in attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI, in vigore dal 27 luglio 2016.
- Legge 29 ottobre 2016, n. 199, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016, che ha modificato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603-bis c.p., introdotto nel Codice penale con la Legge 148/2011. La stessa Legge ha inserito il reato nella lista dei reati presupposto relativi al D. Lgs. 231/01.
- Con la legge 11 dicembre 2016, n. 236 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2016, n. 299 - è stato inserito nel codice penale l'art. 601-bis che punisce il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci tesi a tale scopo. Parimenti, è stata estesa a tali nuove fattispecie, nonché a quelle vigenti relative al traffico d'organi di persone defunte, la disciplina dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416, comma 6, cod. pen. I nuovi reati sono in vigore dal 7 gennaio 2017. La stessa Legge ha inserito il reato nella lista dei reati presupposto relativi al D. Lgs. 231/01 tramite la modifica dell'articolo 416 c.p. sesto comma.
- D.lgs. 38/2017 che ha riformato il reato di corruzione tra privati, entrato in vigore il 14 aprile 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30/03/2017) inserendo nell'ordinamento le modifiche indicate dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio europeo (22 luglio 2003). Il provvedimento ha riformato l'articolo 2635 del codice civile, ha introdotto l'art. 2635-

bis "Istigazione alla corruzione tra privati" ed è infine intervenuto sull'art. 25-ter del d. lgs 231/2001.

- Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).
- Si tratta di un intervento che mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
- Legge 17 ottobre 2017, n. 161 - che, oltre a prevedere la riforma del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introduce alcune nuove fattispecie di reato in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01.
- la Legge 20 novembre 2017, n. 167 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017". I nuovi reati-presupposto sono, in particolare, quelli previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, della legge n. 654/1975, ovvero razzismo e xenofobia aggravati dal negazionismo.
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowing, recante 'Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato', in vigore dal 29 dicembre 2017.
- Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103."
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107 Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014.
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".
- Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 attuativo della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

Alla data di approvazione del presente documento, i Reati Presupposto rilevanti ai sensi del Decreto appartengono alle seguenti categorie:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1);
- reati societari e corruzione tra privati (art. 25 *ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*);
- abuso di mercato (art. 25 *sexies*);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*);
- ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies*);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *novies*);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*);
- Reti ambientali (art. 25 *undecies*);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies).

Nella consapevolezza che la comprensione delle singole fattispecie sia un presupposto essenziale per l'applicazione del Modello, i Reati Presupposto previsti dal Decreto e dalle leggi speciali ad integrazione dello stesso, sono integralmente richiamati e descritti, con le relative sanzioni, nell'**Allegato A** al presente Modello.

1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'Ente

Nel caso di commissione di uno dei Reati Presupposto, l'Ente è punibile solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni, definite come criteri di imputazione del reato. Tali criteri si distinguono in "oggettivi" e "soggettivi". Ai fini della punibilità dell'Ente rilevano i seguenti criteri oggettivi:

a) Il primo criterio oggettivo che deve sussistere ai fini della punibilità dell'Ente è che il reato commesso deve esser compreso tra quelli espressamente indicati come Reati Presupposto nel Decreto.

b) Il secondo criterio oggettivo è che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Deve, perciò, essere stato commesso in un ambito inerente le attività specifiche della Fondazione e quest'ultima deve averne tratto un beneficio, anche se solo in maniera potenziale. È sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

   - l'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la Fondazione, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;

   - il "vantaggio" sussiste quando la Fondazione ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal Reato un risultato positivo, sia esso economico o di altra natura.

   La responsabilità dell'Ente sussiste non solo quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del Reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'Ente. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad esempio, sono casi che coinvolgono gli interessi dell'Ente senza apportargli però un immediato e diretto vantaggio economico.

c) Il terzo criterio oggettivo è che il Reato Presupposto deve essere stato commesso da uno o più soggetti qualificati, ovvero da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia

finanziaria e funzionale" o da coloro che "esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo" dell'Ente (soggetti cosiddetti in "posizione apicale"), oppure ancora da "persone sottopose alla direzione e alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali" (cosiddetti "subalterni").

Gli autori del Reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'Ente, quindi, possono essere: (i) soggetti in "posizione apicale", quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente e (ii) soggetti «subalterni», tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'Ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del Reato (ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere l'azione tipica prevista dalla legge penale. È sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del Reato.

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'Ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del Reato Presupposto - abbia adottato ed efficacemente attuato un "Modello di organizzazione e di gestione" idoneo a prevenire la commissione di Reati della specie di quello che è stato realizzato.

La responsabilità dell'Ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla "mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standard doverosi" attinenti all'organizzazione e all'attività dell'Ente, difetto riconducibile alla politica d'azione oppure a deficit strutturali e prescrittivi nell'organizzazione.
In sostanza, affinché il Reato non venga imputato ad esso in maniera soggettiva, l'Ente deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per prevenire nell'esercizio dell'attività di impresa la commissione di uno dei Reati previsti dal Decreto (sulle condizioni di esenzione da responsabilità previste dal Decreto si veda infra sub paragrafo 1.5).

1.4 Le sanzioni applicabili all'Ente

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei Reati Presupposto, sono di quattro tipi:

a) Sanzione pecuniaria
È sempre applicata quando il giudice ritenga l'Ente responsabile. Viene determinata attraverso un sistema basato su "quote" (in numero non inferiore a cento e non superiore a mille), ciascuna di valore tra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di Euro 1.549,37. La sanzione pecuniaria, pertanto, oscilla tra un minimo di Euro 25.823 ed un massimo di Euro 1.549.370 (eccetto per i reati societari le cui sanzioni pecuniarie sono raddoppiate in base a quanto previsto dalla Legge sul Risparmio 262/2005, art. 39, comma 5). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente, nonché dell'eventuale attività svolta dallo stesso per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- è stato adottato o reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatesi.

Inoltre è prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria se:
- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Il principio fondamentale che guida l'intera materia della responsabilità dell'Ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'Ente risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente collettivo.

b) Sanzioni interdittive
Si tratta dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella pecuniaria, solo se espressamente previste per quella fattispecie di reato, e soltanto quando ricorre almeno una di queste due condizioni:
- l'Ente ha già commesso in precedenza un illecito da reato (reiterazione degli illeciti);
- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità.

c) Confisca
Consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, anche in forma per equivalente (confiscando cioè una somma di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondenti al prezzo o profitto del reato).

d) Pubblicazione della sentenza
Consiste nella pubblicazione della sentenza di condanna (per intero o per estratto e a spese dell'Ente) su uno o più giornali indicati dal giudice nonché mediante affissione nel Comune in cui l'Ente ha la propria sede principale. La pubblicazione della sentenza può essere disposta dal giudice quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

Il Pubblico Ministero, infine, può chiedere l'applicazione delle sanzioni interdittive anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente o vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso.

1.5 L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001

Il Decreto, nell'introdurre il sopra descritto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero dalla stessa qualora l'Ente dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative necessarie al fine di prevenire la commissione dei Reati previsti dal Decreto da parte di soggetti che operino per suo conto.

In particolare, l'Ente va esente da responsabilità se prova:
a) che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa. L'esenzione da colpa della Fondazione dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul Modello, a cui è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità della attività agli standard e alle procedure definite nel Modello.

Nonostante il Modello funga da causa di non punibilità sia che il Reato Presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il Decreto è molto più rigido e severo nel caso in cui il reato sia stato commesso da un Soggetto Apicale, poiché, in tal caso, opera un'inversione dell'onere della prova ed è l'Ente che deve dimostrare che il reato è stato commesso dal proprio funzionario in posizione apicale eludendo fraudolentemente il Modello. Il Decreto richiede una prova di estraneità più forte in quanto l'Ente deve provare una sorta di "frode interna" da parte di Soggetti Apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, invece, l'Ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza sullo stesso gravanti. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: la Fondazione ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un Reato Presupposto.

Dotarsi di un Modello ai sensi del Decreto non è obbligatorio ai sensi di legge, anche se, in base ai criteri di imputazione del Reato all'Ente, il Modello è l'unico strumento che, se efficacemente attuato, può eventualmente evitare un coinvolgimento dell'Ente nella commissione dei Reati previsti dal Decreto. Ne consegue, pertanto, che l'adozione di un Modello efficace ed efficiente è nell'interesse della Fondazione.

L'art. 6 del Decreto, infine, al secondo comma indica il contenuto del Modello, che deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) individuare le attività dell'Ente nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati di cui al Decreto;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.6 I reati commessi all'estero

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai Reati commessi all'estero dall'Ente, a condizione che:

a) il Reato sia stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, sia esso Soggetto Apicale o Soggetto Subordinato;
b) l'Ente abbia la propria sede principale in Italia;
c) sussistano le condizioni generali di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 C.P. per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero (qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso);
d) non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato.

1.7 Le linee guida di Confindustria

Il Decreto (art. 6, comma 3) prevede che i modelli di organizzazione gestione e controllo possano essere adottati dagli Enti sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

La prima associazione di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato le proprie "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" (successivamente modificate e aggiornate, dapprima nel maggio 2004, poi nel marzo 2008 e, da ultimo, nel marzo 2014).

Mancando specifiche indicazioni operative emanate per il settore di appartenenza, Le linee guida di Confindustria hanno rappresentato un riferimento per la Fondazione nella stesura del presente Modello Organizzativo.

LA FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS

1.1 Attività e struttura organizzativa di FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS

FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS. La Fondazione è un ente senza scopo di lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e si prefigge di promuovere la cultura della solidarietà e della responsabilità sociale, sviluppando la pratica del dono, in collaborazione con chi già opera in tal senso, in particolare con le strutture di intermediazione filantropica già operanti sul territorio e con le fondazioni di comunità. La Fondazione svolge la propria attività nel settore della beneficenza, sia diretta che indiretta, attraverso l'elargizione di risorse monetarie e non monetarie con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, anche con modalità innovative, a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione diretta o indiretta di progetti di utilità sociale.
Le aree di focalizzazione sono principalmente finalizzate a: (i) assistere coloro che intendono donare e sensibilizzare alla cultura del dono; (ii) promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore di progetti ed iniziative di utilità sociale, nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni; (iii) collaborare con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di progetti perseguenti finalità d'utilità sociale; (iv) sostenere iniziative volte a creare al proprio interno stabili fondi di dotazione destinati a finalità d'utilità sociale, in linea con i propri scopi, anche relativamente a specifiche aree geografiche o particolari settori d'intervento.
Nel corso degli anni, la Fondazione ha contribuito a realizzare numerosi progetti nei propri settori di attività consultabili nell'apposita sezione del sito web, costantemente aggiornata.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione quale risulta dall'atto costitutivo, dalle pubbliche e private contribuzioni e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Fondo di dotazione.

FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS opera nella propria Sede Legale di Milano, Piazza Tre Torri, 3.

Le principali funzioni presenti in Fondazione sono le seguenti:

1.2 Sistema di Governance di FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS

I ruoli oggi operanti all'interno della struttura della fondazione possono così esemplificarsi:

CdA – Consiglio di Amministrazione

PRES – Presidente del CdA

SEGR. GEN. – Segretario Generale

COLL. REV. – Collegio dei Revisori;

CONS. STRAT. – Consiglio Strategico;

COM. SOST. – Comitato dei Sostenitori.

FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS è amministrata da un Consiglio ad oggi composto da otto membri.

a) *Il Presidente*
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; nomina il Vice Presidente.

b) *Il Vice Presidente*
Sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

c) *Il Segretario Generale*
È nominato dal Consiglio di amministrazione, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione, cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione. Possono inoltre essere delegati al Segretario generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione. Il Segretario generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

d) *Il Collegio dei Revisori*
È composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali. Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione ed effettua le verifiche di cassa. Il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

e) *Il Consiglio Strategico*
È composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici persone che svolgono ruoli di primaria importanza per la vita sociale ed economica del Paese e che vogliono promuovere strategie volte a

sostenere il dono in Italia. Il Consiglio Strategico si riunisce una volta all'anno con lo scopo di elaborare linee strategiche su come promuovere il dono.

f) *Il Comitato dei Sostenitori*
È composto dai soggetti (persone fisiche o enti) che partecipano in misura rilevante all'attività della Fondazione con donazioni e/o contributi di natura economica e/o professionale, sulla base di un regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione che stabilisca i requisiti necessari per essere membro del Comitato e le eventuali diverse tipologie di sostenitori in funzione del loro apporto alla vita della Fondazione. Il Comitato dei Sostenitori esprime pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione quando previsto dallo Statuto o richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

1.3 Sistema di deleghe e procure adottato dalla Fondazione

Il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure è parte integrante del sistema di controllo interno e intende costituire, nell'ottica del Modello, un efficace presidio alla prevenzione dei reati richiamati dal Decreto.

La definizione dei criteri per l'assegnazione delle deleghe e delle procure spetta al Consiglio di Amministrazione.

Il sistema delle deleghe e delle procure deve costituire:
a) uno strumento di gestione per il compimento degli atti aventi rilevanza esterna o interna necessari al perseguimento degli obiettivi dell'Ente che sia congruo con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
b) un fattore di prevenzione dell'abuso dei poteri funzionali attribuiti, attraverso la definizione di limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
c) un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti della Fondazione, aventi rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati. Da ciò dipende l'utilità del sistema sia nella prevenzione della commissione di reati che nella identificazione successiva dei soggetti che hanno adottato atti, direttamente o indirettamente connessi alla consumazione del reato.

La politica della Fondazione prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome e per conto della Fondazione stessa.

In tale contesto, la Fondazione ha predisposto un sistema di procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate implicanti effettive necessità di rappresentanza e con la previsione, quando opportuno, di una puntuale indicazione di soglie quantitative di spesa stabilite da provvedimenti interni alla Fondazione.

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS

1.1 Finalità del Modello

Con l'adozione del proprio Codice etico e del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 del Decreto, la Fondazione intende adempiere alle prescrizioni del Decreto per migliorare e rendere quanto più efficienti possibile i propri sistemi di controllo interno già esistenti.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi comportamentali e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello costituisce una componente fondamentale

del sistema di governo della Fondazione e andrà a implementare il processo di diffusione di una cultura di gestione improntata alla correttezza, alla trasparenza e alla legalità.

Il Modello si propone inoltre le seguenti finalità:

a) vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie illecite previste dal Decreto;
b) fornire un'adeguata informazione a coloro che agiscono su mandato della Fondazione, o sono legati alla stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, sulle attività che comportano il rischio di commissione di reati;
c) diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di sanzioni (pecuniarie ed interdittive) oltre che a carico dei singoli anche a carico della Fondazione;
d) diffondere una cultura di gestione che sia basata sulla legalità, in quanto la Fondazione condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, e in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello e Codice Etico;
e) diffondere una cultura del controllo e di risk management;
f) attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività, ponendo l'accento sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità documentale, sulla responsabilizzazione delle risorse dedicate all'assunzione di tali decisioni e della relativa attuazione, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla corretta gestione dell'informazione interna ed esterna;
g) attuare tutte le misure necessarie per ridurre il più possibile il rischio di commissione di reati, valorizzando i presidi in essere atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto.

1.2 Metodologia di predisposizione del Modello della Fondazione

Il Modello di FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS, mancando riferimenti ed indicazioni specifiche per il settore di appartenenza, ha ispirato il proprio approccio alle Linee Guida di Confindustria, così che il presente Modello Organizzativo è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Fondazione, della sua struttura, nonché della sua organizzazione specifica.

Resta inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione della normativa, della struttura organizzativa della Fondazione e del contesto in cui la stessa si troverà ad operare.

FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto e, successivamente, ad un'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in relazione alla commissione dei Reati Presupposto indicati dal Decreto. In particolar modo, sono stati analizzati: la storia della Fondazione, il contesto operativo, il settore di appartenenza, l'assetto organizzativo, il sistema di governance esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i principali rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Fondazione a presidio delle Attività Sensibili.
Ai fini della preparazione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le Linee Guida e con le indicazioni desumibili a oggi dalla giurisprudenza, la Fondazione ha proceduto dunque:

a) all'identificazione, mediante interviste al management, dei processi, sotto-processi o attività in cui è possibile che siano commessi i Reati Presupposto indicati nel Decreto;
b) all'autovalutazione dei rischi (c.d. *risk self-assessment*) di commissione di Reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;
c) all'identificazione dei presidi di controllo - già esistenti o da implementare nelle procedure operative - necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei Reati Presupposto;
d) all'analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

1.3 Struttura del Modello: parte generale e parte speciale

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale" predisposta per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto e ritenute, all'esito dell'attività di *self-risk assessment*, astrattamente ipotizzabili in capo alla Fondazione.

Si rileva, inoltre, che l'introduzione di alcuni reati nel presente Modello ha carattere meramente prudenziale in quanto, pur non sussistendo elementi specifici da cui dedurre l'esistenza di attuali rischi, si tratta di reati sui quali la Fondazione intende comunque mantenere un alto livello di attenzione.

La Parte Speciale si compone di diverse sezioni relative alle seguenti categorie di reati raggruppate come segue:

Sezione A: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
Sezione B: Delitti di criminalità organizzata, transnazionali e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
Sezione C: Reati in materia societaria;
Sezione D: Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
Sezione E: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
Sezione F: Delitti contro l'industria e il commercio e delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
Sezione G: Reati ambientali;
Sezione H: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
Sezione I: Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
Sezione L: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

1.4 I Destinatari del Modello

Le disposizioni del Modello sono vincolanti per:

a) gli amministratori della Fondazione e tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione, controllo, nonché funzioni di carattere disciplinare, consultivo e propositivo all'interno della Fondazione;
b) i dipendenti della Fondazione, per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Fondazione da un rapporto di lavoro subordinato, o anche distaccati presso la Fondazione e provenienti da diverse realtà operative;
c) tutti quei soggetti che collaborano con la Fondazione in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato e per i collaboratori sottoposti alla direzione o vigilanza del management della Fondazione;
d) coloro i quali, pur non appartenendo alla Fondazione, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, ecc.;
e) quei soggetti che agiscono nell'interesse della Fondazione in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, partner o terze parti per la realizzazione di un progetto (di seguito, collettivamente, i "**Destinatari**").

Eventuali dubbi sull'applicabilità o sulle modalità di applicazione del Modello ad un soggetto o ad una classe di soggetti terzi, sono risolti dall'Organismo di Vigilanza interpellato dal responsabile dell'area/funzione interessata.

1.5 Approvazione, modifiche e aggiornamento del Modello

Il Modello, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I lett. a) del Decreto, è un "atto di emanazione dell'organo dirigente". Per questa ragione è demandato al Consiglio di Amministrazione di FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS di provvedere, mediante apposita delibera, all'adozione del Modello ai sensi del Decreto, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, è responsabile dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento, anche in conseguenza di eventuali mutamenti degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso o di modifiche legislative.

A tal fine, è attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di formulare proposte di aggiornamento e adeguamento del Modello e delle procedure o dei protocolli – che ne costituiscono parte integrante - al Consiglio di Amministrazione.

È rimessa, invece, alla responsabilità della Fondazione l'applicazione del Modello in relazione all'attività dalla stessa in concreto posta in essere.

Per le modifiche e gli aggiornamenti al Modello, la Fondazione si avvale di tutte le funzioni e, ove ritenuto necessario, di consulenti esterni.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Composizione, nomina, revoca, cause di ineleggibilità e decadenza

L'art. 6 del Decreto prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati presupposto se l'organo amministrativo ha, fra l'altro, "affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo".

L'affidamento di detti compiti all'OdV e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi, sono presupposti indispensabili per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai Soggetti Apicali, sia che sia stato commesso dai Soggetti sottoposti al controllo dell'organo apicale.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, la Fondazione ha istituito un Organismo di Vigilanza ("**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**") composto da Fabrizio Carazzai – C.F. CRZFRZ64D07F205T, dottore commercialista e revisore contabile.
. La composizione dell'OdV assicura il rispetto dei seguenti requisiti:

a) **autonomia** - l'OdV deve avere autonomia decisionale, qualificabile come imprescindibile libertà di autodeterminazione e d'azione, con totale esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni;

b) **indipendenza rispetto alla Fondazione** - deve essere scevro da condizionamenti dipendenti da legami di sudditanza rispetto al vertice di controllo e deve essere organo terzo, collocato in posizione di indipendenza anche gerarchica, capace di adottare provvedimenti ed iniziative autonome;

c) **professionalità** - deve essere professionalmente capace ed affidabile, sia per quanto riguarda i singoli membri che lo compongono, sia nella sua globalità. Deve disporre, come organo, delle

cognizioni tecniche e delle professionalità necessarie al fine di espletare al meglio le funzioni affidategli. È opportuno che almeno taluno tra i componenti dell'OdV abbia competenze giuridiche;

d) **continuità d'azione** - deve svolgere le funzioni assegnategli in via continuativa, seppure non in modo esclusivo;

e) **onorabilità ed assenza di conflitti di interesse** - non può essere nominato membro dell'OdV e, se del caso, decade dalla carica, il soggetto che sia interdetto, inabilitato o fallito o che sia comunque stato condannato per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede, mediante delibera, alla nomina ed alla revoca dei membri dell'OdV.

Costituiscono cause di ineleggibilità a o decadenza da membri dell'Organismo di Vigilanza:

a) la condizione di essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia);
b) la condizione di essere indagati o di essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. (patteggiamento) o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione (i) per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, ovvero (ii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
c) la condizione di essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV e, in caso di elezione, la decadenza automatica da detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sostituzione.

I componenti dell'OdV cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca. I componenti dell'OdV possono essere revocati per giusta causa. A titolo di esempio, non esaustivo, ricorre una giusta causa in caso di:

a) accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
b) omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca ii mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
c) violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
d) per il componente legato alla Fondazione da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di un componente dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente dell'OdV ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale prenderà le decisioni del caso.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del Presidente dell'OdV, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica lino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

1.2 Funzioni e Poteri

Ferma restando la responsabilità del Consiglio di Amministrazione in merito all'adozione, implementazione e aggiornamento del Modello, all'Organismo di Vigilanza della Fondazione è affidato il compito di vigilare:

a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
c) sull'adeguatezza del Modello, segnalando l'opportunità di aggiornamento dello stesso laddove riscontri esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni operative e/o all'introduzione di modifiche nella normativa di riferimento.

Sul piano operativo è affidato all'OdV il compito di:

a) attivare le necessarie procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata ai vertici operativi della Fondazione, il che conferma l'importanza di un efficace processo formativo del personale;
b) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
c) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV, o tenute a sua disposizione (a tal proposito si veda il punto 4.5 sui Flussi Informativi);
d) effettuare incontri periodici con i soggetti che si occupano dell'attività operativa della Fondazione, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte di tutti i soggetti che operano per conto della fondazione eventuali situazioni che possono esporre la Fondazione al rischio di commissione di un reato;
e) promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e per la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso;
f) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone l'attendibilità ed effettuando tutti gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
g) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello delle quali sia venuto a conoscenza;
h) comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti della Fondazione in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
i) coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
j) mantenere un collegamento costante con gli organi di controllo della Fondazione e con gli altri consulenti coinvolti nelle attività di attuazione del Modello.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun organismo della Fondazione, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello ed il potere di adottarlo e di darvi attuazione.

L'OdV, come sopra indicato, deve avere libero accesso a tutta la documentazione in possesso della Fondazione – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

I componenti dell'OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e devono astenersi dal ricercare e dall'utilizzare le suddette informazioni per motivi diversi dall'espletamento del loro incarico.

L'OdV della Fondazione è dotato di appropriata autonomia di spesa, attraverso la previsione di un budget annuale da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività e il ricorso a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario. Le eventuali spese straordinarie saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione si dota di un proprio Regolamento interno, che ne disciplina l'attività.

1.3 Attività di reporting

L'Organismo di Vigilanza si relaziona costantemente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione; viene inoltre garantita una comunicazione periodica verso il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione:

a) all'occorrenza, in merito alla formulazione delle proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello;
b) immediatamente, in merito alle violazioni accertate del Modello, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Fondazione, affinché vengano presi opportuni provvedimenti;
c) periodicamente, con una relazione informativa, su base semestrale, avente ad oggetto:
    - le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse;
    - una sintesi delle segnalazioni ricevute e delle azioni eventualmente intraprese a seguito delle stesse;
    - eventuali criticità emerse in termini di comportamenti o eventi che possono avere un effetto sull'adeguatezza o sull'efficacia del Modello e gli opportuni interventi correttivi o migliorativi;
    - l'individuazione del piano di lavoro per l'anno successivo.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CdA o potrà a propria volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

1.4 Obblighi di informazione e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere costantemente informato in merito a quanto accade nella Fondazione e in merito ad eventi che potrebbero generare responsabilità della Fondazione stessa ai sensi del Decreto, mediante apposite segnalazioni effettuate dai singoli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai responsabili di funzione e, più in generale, da tutti i Destinatari in merito a violazioni o possibili violazioni del Modello.

In particolare, tutti i Destinatari del Modello devono segnalare senza ritardo:

a) le notizie relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione degli illeciti previsti dal Decreto;

b) le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nel Codice Etico;
c) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati previsti dal Decreto;
d) i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, qualora tali indagini coinvolgano la Fondazione, suoi dipendenti, dirigenti, membri degli organi sociali o altri Destinatari/collaboratori esterni;
e) le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli del Modello, con evidenza di eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate
f) accessi, ispezioni, notifiche e richieste delle Autorità o delle Forze dell'Ordine,
g) infortuni sul lavoro;
h) modifiche nel sistema di deleghe e procure.

Si precisa, infine, che l'OdV potrà raccogliere direttamente le informazioni di cui sopra nel corso delle proprie attività di controllo periodiche, attraverso le modalità che l'OdV stesso riterrà più opportune (ad es. attraverso la predisposizione di questionari e reportistica ad hoc).

I componenti dell'OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

Fermo restando il rispetto dei flussi informativi generali di cui sopra, le funzioni competenti dovranno trasmettere tempestivamente all'OdV le informazioni ritenute sensibili e significative ai sensi del D. Lgs. N. 231/01.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza, quali la calendarizzazione delle attività e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture della Fondazione all'OdV, è rimessa a quest'ultimo nell'ambito della disciplina del proprio funzionamento interno.

Chiunque debba segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello deve comunicarla all'OdV, informandone il proprio diretto superiore o, qualora si senta a disagio nel coinvolgerlo, riferendola direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'indirizzo al quale devono essere inoltrare le segnalazioni è il seguente:

Organismo di Vigilanza
c/o FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS
Piazza Tre Torri 3
20145 Milano (MI)

riportando sulla busta la dicitura "RISERVATA".

In alternativa, può essere utilizzata la casella mail destinata all'OdV:
organismodivigilanza@perildono.it

Eventuali violazioni del Modello da parte del Presidente del CdA o di un consigliere di amministrazione possono essere rilevate dal CdA stesso, il quale è tenuto a segnalare la violazione all'Organismo di Vigilanza.

La Fondazione disincentiva le segnalazioni anonime e tutela i segnalanti in buona fede rispetto a qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'OdV e sono accessibili a tutti i componenti dello stesso per un periodo di 10 anni.

Nello specifico, si richiama integralmente il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza per quanto concerne la gestione dei flussi informativi.
Ancora, si segnala che la Fondazione si è dotata di una specifica procedura al fine di conformarsi ai doveri imposti dalla normativa introdotta in tema di Whistleblowing.
L'approvazione della Legge in tema di Whistleblowing ha sancito l'allargamento della platea di soggetti obbligati a dotarsi di un sistema di uno specifico sistema, inserendo dopo il comma 2 dell'art. 6 del D.lgs 231/01, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.
Con l'obiettivo di rendersi conforme a dette statuizioni, la procedura adottata dalla Fondazione prevede espressamente:

- uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEL MODELLO

1.1 Principi generali

FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento stesso sia realizzato nell'interesse della Fondazione ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso e per rendere efficace l'azione di vigilanza dell'OdV.

Al riguardo, infatti, l'art. 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".
L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

Il sistema disciplinare sarà comunicato ai destinatari con forme idonee a garantirne la conoscibilità.

L'accertamento delle infrazioni può essere avviato anche su impulso dell'OdV qualora, nel corso della propria attività di controllo e vigilanza, abbia rilevato una possibile infrazione del Modello.

L'OdV può, inoltre, essere chiamato a svolgere una funzione consultiva nel corso dell'intero procedimento disciplinare al fine di acquisire eventuali elementi utili in vista del costante aggiornamento del Modello. L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della tutela della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni operative, ivi incluse specifiche indicazioni regolamentari e procedure in materia di sicurezza sul lavoro;
b) comportamenti che integrano una grave trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello ivi incluse specifiche indicazioni regolamentari e procedure in materia di sicurezza sul lavoro, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Fondazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

1.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

In relazione al personale dipendente, la Fondazione rispetta i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali specificamente richiamati a seconda del tipo di contratto di lavoro applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza, da parte del personale dipendente, delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello e dei principi stabiliti nel Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare.

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
e) licenziamento.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Fondazione, all'irrogazione di una sanzione più grave della multa segue anche la revoca automatica della procura stessa.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

a) incorre nei provvedimenti di richiamo verbale, il dipendente che violi, per mera negligenza, le procedure interne, le prescrizioni del Codice Etico o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e del Codice Etico, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione del contratto che comporta un pregiudizio alla disciplina e morale della Fondazione e dunque una violazione che non abbia rilevanza esterna;
b) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo inflitto per iscritto il dipendente che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo inflitto verbalmente o che violi, per mera negligenza, le procedure interne, le prescrizioni del

Codice Etico o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

c) incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione il dipendente che:
   - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo inflitto per iscritto
   - per il livello di responsabilità gerarchica o tecnica, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del Modello con comportamenti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
   i) l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza;
   ii) la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle procedure e prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui essi riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione;

d) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10, il dipendente che:
   - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
   - commetta gravi violazioni delle procedure e dei protocolli concernenti i comportamenti da adottare nella gestione delle donazioni o delle erogazioni liberali;
   - violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti rivolti alla Pubblica Amministrazione;

e) incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa il dipendente che:
   - eluda fraudolentemente le procedure e le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti dal Decreto;
   - violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Il tipo e l'entità delle sanzioni sopra richiamate, comminate al personale dipendente, dovranno, in sede applicativa, essere commisurati al principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., dovendosi tenere conto per ciascuna fattispecie:

a) dell'intenzionalità e del grado di reiterazione del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
b) della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare;
c) del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
d) delle mansioni del lavoratore;
e) della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
f) delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

1.3 Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti

L'inosservanza – da parte dei dirigenti – delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e dei principi stabiliti nel Codice Etico, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 c.c., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:
a) richiamo verbale o scritto
b) sospensione dal lavoro;
c) risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, determinano a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 c.c.

Nei casi di gravi violazioni, la Fondazione può procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c.

1.4 Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza

L'inosservanza – da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza della Fondazione – delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, e dei principi stabiliti nel Codice Etico determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Fondazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Decreto.

1.5 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione accertata del Modello e del Codice Etico da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'Organo amministrativo e il Collegio Sindacale affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto.

In particolare, in caso di violazione del Modello da parte di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione può procedere direttamente, in base alla entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite.

1.6 Misure nei confronti degli altri soggetti legati alla Fondazione da rapporti contrattuali e commerciali

La violazione delle prescrizioni e dei principi stabiliti nel Modello e nel Codice Etico da parte degli altri soggetti aventi rapporti contrattuali, commerciali o accordi di partnership con la Fondazione, determina in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la facoltà per FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS di risolvere il relativo contratto ex art. 1456 cod. civ., fermo restando il diritto della Fondazione di chiedere il risarcimento dei danni che siano una conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Decreto.

1.7 Misure nei confronti dei consulenti

La violazione delle prescrizioni e dei principi stabiliti nel Modello e nel Codice Etico da parte dei professionisti e dei consulenti aventi rapporti contrattuali con la Fondazione, determina in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, il diritto per FONDAZIONE ITALIA PER IL

DONO ONLUS di risolvere il relativo contratto, fermo restando il diritto della Fondazione di richiedere il risarcimento dei danni che siano una conseguenza diretta di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Decreto.

DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

1.1 Diffusione del contenuto del Modello

Il Modello e il Codice Etico, una volta approvati e/o modificati dal Consiglio di Amministrazione, vengono diffusi tramite e-mail verso tutti i dipendenti/collaboratori della Fondazione, ai quali è fatto obbligo di rispettarne il contenuto. Lo stesso vale per ogni dipendente neo assunto. Saranno di volta in volta definite le modalità di diffusione del Modello e del Codice Etico nei confronti degli ulteriori soggetti tenuti al rispetto dei contenuti gli stesi (fornitori, collaboratori esterni, consulenti e terzi in generale). In ogni caso, il Codice Etico e la parte Generale del Modello, nella versione aggiornata, sono pubblicati sul sito internet della Fondazione.

1.2 Formazione del personale

FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutto il personale dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello e dei principi del Codice Etico.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In particolare, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto e le prescrizioni del Modello è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di divulgazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Fondazione.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro saranno inserite nell'organizzazione. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Tali attività sono gestite in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata a cura del Segretario Generale, disponibile per la relativa consultazione dell'Organismo di Vigilanza e per chiunque sia legittimato a prenderne visione.

1.3 Informativa ai collaboratori esterni

Verranno fornite ai collaboratori esterni apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Fondazione sulla base del presente Modello. Per quanto possibile, i contratti che verranno sottoscritti da FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS con i terzi conterranno specifiche clausole contrattuali relative al rispetto degli obblighi e dei principi derivanti dal Modello e dal Codice Etico.

PARTE SPECIALE

AREE A RISCHIO, CONTROLLI E SISTEMA DELLE PROCEDURE

1.1 Le aree a rischio di commissione dei reati presupposto

La Fondazione ha condotto un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, ad avviare un processo di adeguamento.

Il Decreto, infatti, all'art. 6, comma 2, lett. a), prevede espressamente che il Modello dell'Ente individui le Attività sensibili, ovvero quelle attività nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i Reati Presupposto.

E' stata quindi condotta l'analisi delle attività di FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS e delle relative strutture organizzative, allo scopo di identificare le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto previsti dal Decreto, gli esempi di possibili modalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (attività sensibili).

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei Reati Presupposto è stata realizzata anche attraverso interviste ai referenti di ciascuna area di attività, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore. Le aree ritenute maggiormente a rischio sono indicate nella Parte Speciale del Modello e i risultati dell'attività di mappatura sopra descritta sono stati raccolti in una scheda riepilogativa che illustra nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto nell'ambito delle attività della Fondazione.
Il documento di *self-risk assessment* è custodito presso la sede della Fondazione.

In particolare, le valutazioni nell'interesse della Fondazione sono state svolte tenendo in considerazione il prevalente ambito di attività di FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS, attiva nello sviluppo di progetti di utilità sociale grazie alla propria attività ci intermediario filantropico.

Anche in ragione di ciò, si sono ritenute applicabili le sotto riportate categorie di reato, per le quali sono state altresì predisposte le relative Sezioni della presente Parte Speciale.

Sezione A: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
Sezione B: Reato di corruzione tra privati;
Sezione C: Delitti di criminalità organizzata, transnazionali e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G.;
Sezione D: Reati in materia societaria;
Sezione E: Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
Sezione F: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
Sezione G: Delitti contro l'industria e il commercio e delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
Sezione H: Reati ambientali;
Sezione I: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
Sezione L: Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
Sezione M: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Diversamente, per quanto riguarda le seguenti fattispecie di reato previste dal Decreto:

a) falsi nummari;

b) delitti contro la personalità individuale;
c) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
d) abuso di mercato;
e) Razzismo e Xenofobia

si ritiene che - in considerazione dell'attività svolta dalla Fondazione e del contesto nel quale la stessa opera – il rischio di concretizzazione di tali reati sia trascurabile se non addirittura nullo e, pertanto, fermo restando il rinvio a condotte rispettose della normative in materia, nonché alle regole generali di comportamento di cui al presente Modello e al Codice Etico della Fondazione, non si è ritenuto necessario predisporre una sezione specifica nella presente Parte Speciale, né protocolli o presidi specifici.

1.2 Funzione della Parte Speciale

Scopo della presente Parte Speciale è fare in modo che tutti i Destinatari del Modello adottino regole di condotta conformi a quanto in essa prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati dalla stessa considerati. In particolare, la Parte Speciale ha la funzione di:

a) descrivere i principi procedurali – generali e specifici – che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione dello stesso;
b) fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo e verifica previste dal Modello.

1.3 I principi generali di comportamento

Tutte le prescrizioni indicate dal presente Modello Organizzativo debbono inserirsi all'interno di un'architettura di sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:

a) ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. La salvaguardia di dati in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dalla vigente normativa in tema di protezione dei dati personali per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

b) Nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.
Inoltre, occorre che:
- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione ex post.

c) I controlli devono essere documentati.

Il sistema di controllo dovrebbe prevedere un sistema di reporting (eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

1.4 I principi di controllo specifici

È fatto divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato Presupposto indicate in ciascuna sezione della Parte Speciale o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati esaminati nelle varie sezioni della Parte Speciale.

In ciascuna sezione della Parte Speciale verranno precisate norme di comportamento specifiche relative relativi ai processi maggiormente esposti al rischio di commissione di Reati Presupposto.

1.5 Il sistema delle procedure

L'art. 6, comma 2, lett. b), del Decreto dispone che i modelli organizzativi debbano "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire".

A tal proposito, nonché a supporto del proprio sistema di controllo interno, la Fondazione, in aggiunta alle regole di comportamento e ai protocolli previsti nella Parte Speciale del Modello, adotterà, di volta in volta, le procedure più opportune volte a disciplinare le Attività Sensibili e, conseguentemente, a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

L'approvazione delle procedure è rimessa al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ferma restando la competenza del Segretario Generale e di eventuali soggetti delegati interessati per la redazione e revisione delle stesse.

La responsabilità dell'integrazione e dell'eventuale modifica delle procedure è posta in capo al Segretario Generale. Tutti i Dipendenti devono collaborare a tale attività, segnalando la necessità o l'opportunità delle modifiche e integrazioni ai propri diretti responsabili.

L'**Allegato B** contiene un elenco delle principali procedure già adottate dalla Fondazione e rilevanti ai fini del presente Modello.

1.6 Le attività di audit

FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS è assoggettata periodicamente, ai controlli istituzionali svolti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a cui si aggiungono le verifiche di audit che verranno effettuate periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, eventualmente con il supporto di consulenti esterni.

A Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione

Ai fini del Decreto, sono considerati "Pubblica Amministrazione" tutti quei soggetti, pubblici o privati che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province autonome, Comuni, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle camere di commercio, membri di commissioni edilizie, collaudatori di opere pubbliche, ecc.), giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Autorità Giudiziaria quali curatori fallimentari o liquidatori, etc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in

una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il cosiddetto potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono:
- attività disciplinate da norme di diritto pubblico;
- attività caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione o che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio e con cui è instaurato un rapporto diretto, sono denominati Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio.

Il Pubblico Ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano Pubblici Ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i membri delle Autorità di Vigilanza, i NAS, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle camere di commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i membri delle commissioni edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Autorità Giudiziaria (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'Incaricato di pubblico servizio svolge, invece, le attività inerenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penale ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce di per sé criterio per riconoscere la qualifica di Incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale Incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere considerati Incaricati di pubblico servizio i dipendenti dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, di uffici postali, uffici doganali, i membri dei consigli comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un ente pubblico, i dipendenti di enti ospedalieri, delle ASL.

Si evidenzia come FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS, in considerazione dell'attività svolta e del settore di appartenenza, è soggetta ai controlli istituzionali eseguiti dal competente ministero e può entrare in contatto con pubblici funzionari in numerose circostanze connesse o riconducibili alla propria attività.

1.1. I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Il Decreto elenca tassativamente i reati contro la Pubblica Amministrazione che comportano responsabilità a carico degli Enti.

Quelli che, a seguito del *self-risk assessment* effettuato dalla Fondazione, sono stati ritenuti astrattamente applicabili all'attività della stessa, sono i seguenti:

a) malversazione a danno dello Stato, di altro Ente pubblico o comunitario (art. 316-bis c.p.), che incrimina la mancata destinazione di contributi, sovvenzioni o simili alle finalità per cui erano stati destinati;
b) indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro Ente pubblico o da parte di Ente comunitario (art. 316-ter c.p.) mediante l'utilizzo di documenti falsi o il rilascio di dichiarazioni attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
c) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), che consiste nella percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro Ente pubblico o da parte di Ente comunitario mediante artifizi o raggiri diversi dall'utilizzo di documenti falsi, dichiarazioni false od omissione di informazioni dovute;
d) truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), che punisce l'impiego di artifizi e raggiri per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro Ente pubblico;
e) frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.), che incrimina l'ipotesi di alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero l'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico, per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro Ente pubblico;
f) concussione (art. 317 c.p.), ossia il caso in cui il pubblico ufficiale, abusando della propria qualità o del proprio potere, costringe o induce il privato a dare o promettere denaro o altra utilità;
g) corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), ossia il caso in cui il pubblico ufficiale riceve (o accetti la promessa di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità, in cambio dell'esercizio delle sue funzioni o poteri;
h) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), ossia il caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare un atto dell'ufficio o compierne uno contrario ai propri doveri, riceva (o accetti la promessa di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità;
i) corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, tale norma incrimina l'ipotesi di chi riceve (o accetti la promessa di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte di un processo civile, amministrativo o penale;
j) concussione per induzione, ovvero induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; la responsabilità penale si estende anche a chi dà o promette denaro o altra utilità;
k) corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), ossia le ipotesi di reato previste dagli artt. 318 e 319 c.p. commesse nei confronti di un incaricato di pubblico servizio;
l) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, tale norma incrimina l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale non accetti di ricevere o il privato si rifiuti di dare denaro o altra utilità;
m) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.): l'ipotesi prevista dal legislatore è quella dei reati contemplati in rubrica commessi nei confronti di funzionari esteri.

Per una disamina più approfondita di queste fattispecie di Reati Presupposto e delle relative sanzioni, si rinvia all'**Allegato A**.

1.2. Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio che la Fondazione ha individuato nei rapporti con la PA e nell'ambito dei reati di cui al Decreto, sono quelle relative ai seguenti settori:

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Attività Sensibili		**Funzione interessata**	**Reato** **Per una descrizione dettagliata delle singole fattispecie e delle relative pene si veda l'Allegato A**
1	Rapporti anche istituzionali con la Pubblica Amministrazione o con soggetti ad essa, anche indirettamente, riconducibili. Presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo. Gestione dei rapporti con le Autorità e gli organi di controllo anche in occasione di verifiche e ispezioni (es. ASL, ARPA, VV. FF., Guardia di Finanza, INAIL ecc.).	PRES. C.D.A./Consigliere Delegato SEGR. GEN.	• Concussione (art. 317 c.p.) • Malversazione a danno dello Stato, di altro Ente pubblico o comunitario (art. 316-bis c.p.); • Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro Ente pubblico o da parte di Ente comunitario (art-316-ter c.p.); • Corruzione, per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.); • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); • Istigazione alla corruzione degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.); • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); • Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.); • Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
2	Scelta di fornitori, consulenti, partner commerciali.	Tutte le funzioni	• Concussione (Art. 317 c.p.); • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); • Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

			• Istigazione alla corruzione degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.).
3	Richiesta e ottenimento di finanziamenti	PRES. C.D.A./Consigliere Delegato SEGR. GEN.	• Malversazione a danno dello Stato, di altro Ente pubblico o comunitario (art. 316-bis c.p.); • Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro Ente pubblico o da parte di Ente comunitario (art. 316-ter c.p.); • Concussione (art. 317 c.p.); • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); • Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); • Istigazione alla corruzione degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.); • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); • Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).
4	Erogazione di liberalità, organizzazione e gestione dei progetti	PRES. C.D.A. /Consigliere Delegato SEGR. GEN.	• Concussione (art. 317 c.p.); • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); • Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); • Istigazione alla corruzione degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.).
5	Note spese e spese di rappresentanza.	Tutte le funzioni	• Concussione (art. 317 c.p.); • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

			• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); • Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); • Istigazione alla corruzione degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.).
6	Assunzione e gestione del personale.	PRES. C.D.A. /Consigliere Delegato SEGR. GEN.	• Concussione (art. 317 c.p.p); • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); • Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); • Istigazione alla corruzione degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.).
7	Gestione della liquidità	Tutte le funzioni	• Concussione (art. 317 c.p.); • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Eventuali modifiche o integrazioni alle aree a rischio reato di cui sopra sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

1.3. Regole di comportamento e protocolli specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole previste dallo Statuto della Fondazione e i principi dettati dal Codice Etico, le procedure operative e ogni altra regola interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari del Modello che a qualunque titolo intrattengano in nome e per conto della Fondazione rapporti con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o, più in generale, con la Pubblica Amministrazione o con soggetti ad essa riconducibili, dovranno rispettare le seguenti regole generali di comportamento.

Coerentemente con i principi deontologici di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Fondazione, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

a) promettere o effettuare erogazioni di denaro a rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle autorità italiane o straniere per ottenere benefici per la Fondazione;
b) promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle autorità italiane o straniere, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Fondazione;

c) porre in essere qualsiasi attività in grado di generare conflitto di interessi con la PA, funzionale alla commissione di un reato di cui alla presente sezione;
d) comunicare alla PA dati non rispondenti al vero, predisporre e fornire documenti falsi, omettere le informazioni dovute;
e) compiere qualsiasi operazione volta alla creazione di fondi extracontabili.

Inoltre:

a) il personale dirigente è responsabile per la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti e dei collaboratori della Fondazione. In particolare, il personale dirigente è tenuto a (i) diffondere i principi etici della Fondazione previsti dal Codice Etico, (ii) promuovere i principi di trasparenza e chiarezza organizzativa fra i dipendenti, in modo da favorirne la responsabilizzazione e contribuire al raggiungimento degli obiettivi programmati, (iii) rendere chiare le regole di comportamento e gli standard richiesti dalla Fondazione nei rapporti con la PA, (iv) assicurarsi che ciascun dipendente partecipi e concluda l'attività di formazione sulle tematiche di cui al Decreto;
b) tutto il personale che ha, gerarchicamente, poteri direttivi e quindi di controllo e vigilanza sui dipendenti che operano con la PA deve seguire con attenzione l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni del Modello o situazioni di irregolarità rilevanti ai fini del Decreto;
c) i dipendenti della Fondazione che effettuano pagamenti o, in generale, transazioni con la PA e/o pubblici funzionari anche esteri, devono prendere conoscenza dei principi di comportamento e dei protocolli adottati dalla Fondazione per fronteggiare i tentativi di corruzione.

In aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici:

Protocollo 1 • **Rapporti anche istituzionali con la Pubblica Amministrazione o con soggetti ad essa, anche indirettamente, riconducibili.** • **Presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo.** • **Gestione dei rapporti con le Autorità e gli organi di controllo anche in occasione di verifiche e ispezioni (es. Guardia di Finanza, INPS, INAIL, ASL, ARPA, VV. FF. ecc.).**	
Definizione dei ruoli e responsabilità	• Deve essere garantita una chiara segregazione di funzioni e responsabilità, ovvero una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni e quindi tra chi predispone e chi sottoscrive la documentazione da presentare alla PA; • il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe e delle procure deve essere adeguatamente monitorato dagli organi di controllo della Fondazione tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.
Gestione operativa dei rapporti con la PA	È fatto divieto di: • proporre opportunità che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA, o comunque di soggetti agli stessi collegati; Inoltre, è necessario che:

	• sia prevista una verifica dell'esistenza di eventuali conflitti di interessi; • ogni eventuale accordo preso con la PA o esponenti della stessa sia documentato; • siano organizzati corsi formativi periodici destinati a coloro che, in ragione dei propri compiti, operano in contatto con esponenti della Pubblica Amministrazione; • sia tenuta traccia degli strumenti di accesso ai sistemi informatici della PA (ad esempio, attraverso l'uso di smart card), con evidenza dei soggetti legittimati a farne uso.
Gestione operativa delle ispezioni	• Durante eventuali ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative, di polizia e/o di vigilanza e quelle poste in essere dalle Autorità, ivi comprese le autorità preposte alla verifica del rispetto del D. Lgs. 81/2008, alle verifiche tributarie e alle verifiche da parte dell'Ispettorato del lavoro, devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati (almeno due); • di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali; • devono essere osservate specifiche procedure che disciplinino le modalità di conduzione delle ispezioni, la partecipazione dei soggetti incaricati dalla Fondazione, le modalità di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici incaricati.

Protocollo 2 – Scelta di fornitori e consulenti, distributori e agenti	
Deleghe, Procure e poteri	Qualora dipendenti, collaboratori, consulenti e partner dovessero intrattenere materialmente rapporti con soggetti pubblici per conto della Fondazione, deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega per i dipendenti ovvero con clausola *ad hoc* per gli altri soggetti incaricati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai predetti soggetti specifica procura scritta.
Gestione operativa	• I consulenti e collaboratori esterni devono essere scelti in modo trasparente. Sarà cura di ogni singola funzione interna controllare che essi non versino in conflitto di interessi; • i fornitori devono essere selezionati secondo i criteri definiti nelle procedure interne ("Gestione qualifica fornitori") previo confronto di almeno tre preventivi, laddove possibile; in caso di impossibilità a procedere al confronto sarà necessario darne motivazione per iscritto; • nei rapporti con soggetti terzi (es. agenti, partner commerciali o distributori) devono essere adottati strumenti di verifica della compliance 231 degli stessi (ad esempio, attraverso audit e due diligence); • i soggetti terzi (es. fornitori e Partners) devono essere valutati tramite l'utilizzo di banche dati (es. Creditsafe) e tramite l'utilizzo di apposite verifiche; • i contratti tra la Fondazione e i collaboratori, consulenti e partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini utilizzando gli appositi standard contrattuali predefiniti; detti contratti, ove predisposti dalla Fondazione, devono contenere clausole che impongano il rispetto da parte degli stessi delle

	previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001 ("clausole 231") e devono essere sottoscritti da persone munite dei necessari poteri; • è fatto divieto di riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei consulenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso pattuito, alle caratteristiche del rapporto ed alle prassi vigenti; • l'affidamento di una consulenza o incarico professionale risponde ad obbiettive esigenze della Fondazione, che possono consistere nella necessità di ricevere prestazioni specialistiche, di acquisire competenze mancanti o di integrare competenze esistenti all'interno dell'organizzazione interna; • il pagamento del corrispettivo è effettuato previa verifica dell'avvenuto espletamento dell'incarico affidato.

Protocollo 3 – Richiesta e ottenimento di finanziamenti	
Richiesta ed ottenimento dei finanziamenti	• In caso di presentazione di eventuali richieste, deve essere garantita una chiara segregazione di funzioni tra chi predispone e chi sottoscrive la documentazione da presentare alla PA; • in caso di ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di enti pubblici, deve essere predisposto un apposito rendiconto (o comunque garantita l'archiviazione e l'accesso alla documentazione) sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti. È fatto divieto di: • presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche; • distrarre, anche solo parzialmente, i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti pubblici dalle finalità per le quali sono stati ottenuti.

Protocollo 4 - Gestione di liberalità (donazioni e sponsorizzazioni) e omaggi	
Erogazione di liberalità, organizzazione e gestione dei progetti	• Non devono essere effettuate elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari al di fuori di quanto previsto dalle prassi generalmente accettate (ovvero, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Fondazione); • eventuali omaggi/donazioni devono essere autorizzati da soggetto diverso dal proponente e, in ogni caso, documentati; • deve essere assicurata una adeguata conservazione e tracciabilità delle informazioni relative alla gestione degli omaggi e delle donazioni; • deve essere archiviata ogni informazione relativa a i) riferimenti del richiedente la liberalità (nome, cognome, ruolo e/o posizione all'interno dell'organizzazione della Fondazione), ii) riferimenti del destinatario (nome, cognome, Ente di appartenenza), iii) descrizione dell'omaggio o della donazione, iv) relativo importo, v) motivazione.

Protocollo 5 - Note spese e spese di rappresentanza	
Gestione operativa delle note spese e spese di rappresentanza	• Le note spese e le spese di rappresentanza devono essere gestite secondo procedure interne che prevedano i) verifica della coerenza delle spese sostenute con le spese ammesse, ii) verifica della correttezza formale e sostanziale del rimborso spese, iii) verifica la correttezza dei giustificativi, iv) gestione di eventuali anomalie; • l'autorizzazione delle note spese deve provenire da soggetto differente dal richiedente;

Protocollo 6 – Assunzione e gestione del personale.	
Gestione operativa del personale (assunzione, formazione e incentivazione)	La regolamentazione dell'attività descritta deve prevedere: • una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione dei dipendenti e collaboratori; • un sistema strutturato di valutazione dei candidati, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato; • l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità; • la richiesta del casellario giudiziale del neo assunto o un'autocertificazione relativa all'assenza di condanne per reati presupposto della responsabilità ammnistrativa degli Enti e di procedimenti penali pendenti a proprio carico per i medesimi reati; • la formazione etica dei neo assunti, inclusa la dichiarazione di impegno all'osservanza dei principi del Codice Etico e del presente Modello; • la gestione della retribuzione, dell'incentivazione (benefit e gratifiche) e di eventuali dimissioni dei dipendenti e collaboratori attraverso sistemi preventivamente approvati; • la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo (incluso un elenco aggiornato del personale in essere e dei neoassunti degli ultimi 12 mesi); • il monitoraggio di ogni eventuale conflitto di interessi nei confronti della PA da parte dei dipendenti e collaboratori in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato (es. assenza di legami di parentela con personale appartenente alla PA).

Protocollo 7 - Gestione della liquidità	
Gestione operativa dei pagamenti e dei flussi finanziari	• Tutti i pagamenti e i flussi finanziari devono essere gestiti e regolarmente registrati in modo da poter essere tracciati e ricostruiti ex post; • le transazioni fatte con la PA devono essere tracciabili e verificabili ex post tramite adeguati supporti documentali/informativi; • è necessario verificare la corrispondenza tra accordi, ordini di acquisto, fatturazioni, pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco, agli enti previdenziali, con una forte attenzione alle autorizzazioni siglate dalle persone delegate a tale compito; • è necessario verificare la corrispondenza tra i pagamenti effettuati ai collaboratori e ai membri degli organi della Fondazione e

	l'effettiva attività svolta che dovrà essere necessariamente corredata da idonea documentazione giustificativa; • è fatto assoluto divieto di compiere qualsiasi operazione volta alla creazione di fondi extracontabili.
Gestione operativa della cassa contante	• In nessun caso il pagamento può essere effettuato in contanti salvo che per il pagamento di spese di piccoli importi definite dalla Direzione (valori bollati, pagamento corrieri, pagamenti di fornitori per importi inferiori a 100 euro) con regolare imputazione nelle prescritte voci di bilancio.

B Reato di corruzione tra privati

1.1. Reato di corruzione tra privati (art. 25-ter del Decreto)

La Legge n. 190/2012 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.
Tale legge - che si proponeva di dare attuazione, all'interno dell'ordinamento italiano, alle convenzioni internazionali in materia di corruzione - ha introdotto un nuovo sistema di prevenzione e repressione degli illeciti commessi nell'ambito dell'amministrazione pubblica e al contempo ha introdotto un nuovo reato presupposto che, sebbene non tuteli il buon andamento della pubblica amministrazione né coinvolga soggetti adibiti a pubbliche funzioni o dotati di pubblici poteri, presenta dal punto di vista della condotta incriminata analogie con i reati di corruzione che coinvolgono pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.
Con questo intento, la Legge n. 190/2012 ha sostituito il precedente reato di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità con il nuovo reato di corruzione tra privati compiendo un passo in avanti verso una sempre più completa armonizzazione dell'ordinamento italiano alle convenzioni internazionali in materia di corruzione e introducendo profili di innovazione rispetto alla previgente disciplina.

Il D. Lgs. n. 38/2017 è intervenuto ulteriormente a modificare il reato di corruzione tra privati previsto dall'art. 2635 c.c. estendendone, di fatto, la portata applicativa.
A titolo esemplificativo, si segnala:

- l'estensione della fattispecie a qualsiasi "ente privato";
- la possibilità di realizzazione della fattispecie (sia di condotta attiva che passiva) anche per "interposta persona";
- la punibilità della corruzione passiva anche se il fatto è commesso da chi nell'ambito dell'organizzazione della Fondazione o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle indicate nel primo periodo;
- l'eliminazione del riferimento al "nocumento";
- l'eliminazione dell'evento di compimento o omissione di un atto in violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà, che diventa invece oggetto del dolo specifico;
- l'introduzione della condotta di "sollecitazione" di denaro o altra utilità e parallelamente di "offerta" dei medesimi beni;
- l'introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1, c.c.).

Inoltre,

- è stata introdotta l'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32 bis c.p.);

- è stata inasprita la sanzione pecuniaria per i casi previsti dall'art. 2635, comma 3, c.c. (non più da 200 a 400 quote, bensì da 400 a 600 quote);
- è stata introdotta l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001.

Pertanto, le fattispecie di reato considerate e ritenute astrattamente applicabili alle attività della Fondazione sono:

a) corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.);
b) istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.).

Per una disamina più approfondita di queste fattispecie di Reati Presupposto e delle relative sanzioni, si rinvia all'**Allegato A**.

1.2. Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato nell'ambito del reato di corruzione tra privati e di istigazione (ricompresi formalmente nell'art. 25 ter D. Lgs. 231/2001 relativo ai Reati societari) sono quelle relative a:

REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI			
Attività Sensibili		**FUNZIONE**	**Reato** **Per una descrizione dettagliata delle singole fattispecie e delle relative pene si veda l'Allegato A**
1	Gestione delle note spese	Tutte le funzioni	• Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1, c.c.)
2	Gestione della liquidità	Tutte le funzioni	• Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1, c.c.)
3	Rapporto con consulenti/fornitori/ Partner	Tutte le funzioni	• Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1, c.c.)
4	Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale	PRES. C.D.A. SEGR. GEN.	• Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1, c.c.)

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

1.3. Regole di comportamento e protocolli specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole previste dallo Statuto della Fondazione e i principi dettati dal Codice Etico, le procedure operative e ogni altra

regola interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari del Modello che a qualunque titolo intrattengano in nome e per conto della Fondazione rapporti con soggetti terzi, dovranno rispettare le seguenti regole generali di comportamento.

Coerentemente con i principi deontologici di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Fondazione, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

a) promettere o effettuare erogazioni di denaro a rappresentanti di società o enti terzi per ottenere benefici per la Fondazione;
b) promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Fondazione;
c) porre in essere qualsiasi attività in grado di generare conflitto di interessi con società o enti terzi, funzionale alla commissione di un reato di cui alla presente sezione;
d) compiere qualsiasi operazione volta alla creazione di fondi extracontabili.

Inoltre:

d) il personale dirigente è responsabile per la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti e dei collaboratori della Fondazione. In particolare, il personale dirigente è tenuto a (i) diffondere i principi etici della Fondazione previsti dal Codice Etico, (ii) promuovere i principi di trasparenza e chiarezza organizzativa fra i dipendenti, in modo da favorirne la responsabilizzazione e contribuire al raggiungimento degli obiettivi programmati, (iii) rendere chiare le regole di comportamento e gli standard richiesti dalla Fondazione nei rapporti con terze parti in genere, (iv) assicurarsi che ciascun dipendente partecipi e concluda l'attività di formazione sulle tematiche di cui al Decreto;
e) tutto il personale che ha, gerarchicamente, poteri direttivi e quindi di controllo e vigilanza sui dipendenti che operano con la PA deve seguire con attenzione l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni del Modello o situazioni di irregolarità rilevanti ai fini del Decreto;
f) i dipendenti della Fondazione che effettuano pagamenti o, in generale, transazioni con terze parti, devono prendere conoscenza dei principi di comportamento e dei protocolli adottati dalla Fondazione per fronteggiare i tentativi di corruzione.

In aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici:

Per la prevenzione del reato di corruzione tra privati si prevedono i seguenti protocolli:

Protocollo 1 • **Gestione delle note spese**	
Gestione delle note spese	• Le note spese e le spese di rappresentanza devono essere gestite secondo procedure interne che prevedano i) verifica della coerenza delle spese sostenute con le spese ammesse, ii) verifica della correttezza formale e sostanziale del rimborso spese, iii) verifica la correttezza dei giustificativi, iv) gestione di eventuali anomalie; • l'autorizzazione delle note spese deve provenire da soggetto differente dal richiedente; • deve essere assicurata la tracciabilità dell'utilizzo delle carte di credito in dotazione al personale.

Protocollo 2 • **Gestione della liquidità e dei flussi finanziari**	
Gestione della liquidità e dei flussi finanziari	• Tutti i pagamenti e i flussi finanziari devono essere gestiti e regolarmente registrati attraverso i sistemi gestionali in modo da poter essere tracciati e ricostruiti ex post; • le transazioni devono essere tracciabili e verificabili ex post tramite adeguati supporti documentali/informativi; • è necessario verificare la corrispondenza tra accordi, ordini di acquisto, fatturazioni e pagamenti. È fatto assoluto divieto di compiere qualsiasi operazione volta alla creazione di fondi extracontabili. Con riferimento alla gestione della cassa contante: • Il pagamento in contanti può essere effettuato solo per far fronte a spese di piccoli importi (valori bollati, pagamento corrieri, pagamenti di fornitori per importi inferiori a 100 euro) con regolare imputazione nelle prescritte voci di bilancio.

Protocollo 3 • **Selezione e gestione del personale**

Selezione e gestione del personale	La regolamentazione dell'attività descritta deve prevedere: • una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione dei dipendenti e collaboratori; • un sistema strutturato di valutazione dei candidati, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato; • l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità; • la richiesta del casellario giudiziale del neo assunto o un'autocertificazione relativa all'assenza di condanne per reati presupposto della responsabilità ammnistrativa degli Enti e di procedimenti penali pendenti a proprio carico per i medesimi reati; • la formazione etica dei neo assunti, inclusa la dichiarazione di impegno all'osservanza dei principi del Codice Etico e del presente Modello; • la gestione della retribuzione, dell'incentivazione (benefit e gratifiche) e di eventuali dimissioni dei dipendenti e collaboratori attraverso sistemi preventivamente approvati; • la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo (incluso un elenco aggiornato del personale in essere e dei neoassunti degli ultimi 12 mesi); • il monitoraggio di ogni eventuale conflitto di interessi da parte dei dipendenti e collaboratori.

C Delitti di criminalità organizzata – Reati transnazionali - Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1.1. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) e reati transnazionali (Legge 16 Marzo 2006, n. 146).

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha previsto l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24-ter relativo ai "Delitti di Criminalità Organizzata".
Dall'elenco dei reati riportati nel suddetto articolo[1] sono stati astrattamente ritenuti applicabili alla realtà della Fondazione i seguenti reati-presupposto:

a) Associazione per delinquere (art 416, c.p.);
b) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
c) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
d) tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).

Occorre altresì considerare che la Legge 16 marzo 2006 n. 146 (Legge 146/06) ha introdotto tra i reati rilevanti ai sensi del Decreto la nuova categoria dei "reati transnazionali". Finalità della citata Legge è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione ad organizzazioni criminali che agiscono a livello internazionale, per il cui contrasto si rende necessaria la collaborazione tra diversi Stati.

[1] Per un dettaglio dei reati e delle relative sanzioni, si rinvia all'elenco dei Reati Presupposto di cui all'Allegato A.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 146/06, si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e il fatto:

a) sia commesso in più di uno Stati;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma nello stesso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero;
d) sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'articolo 10 della Legge 146/06 elenca le fattispecie penali la cui commissione determina la responsabilità amministrativa dell'Ente, nel caso in cui sussistano i sopra illustrati elementi costitutivi del reato transnazionale e siano, naturalmente, ravvisabili i criteri di imputazione di responsabilità all'Ente medesimo dettati dal Decreto (commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da parte di un soggetto apicale o subordinato).
I reati transnazionali ritenuti astrattamente applicabili alla Fondazione, oltre a quelli di cui agli artt. 416, 416 bis c.p., sono i seguenti:

a) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
b) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

In relazione all'attività svolta dalla Fondazione, si ritiene che possa escludersi l'applicabilità dei reati relativi all'immigrazione clandestina ed al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Si precisa che l'introduzione di alcuni reati nella presente Parte Speciale ha carattere meramente prudenziale in quanto, pur non sussistendo elementi specifici da cui dedurre l'esistenza di attuali rischi, si tratta di reati sui quali la Fondazione intende comunque mantenere un livello alto di attenzione.
Inoltre, si evidenzia che, pur non costituendo reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, anche i reati tributari potrebbero astrattamente acquisire rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001 quali reati fine dei delitti di criminalità organizzata.
Sul punto, si precisa, tuttavia, che la Corte di Cassazione ha escluso la rilevanza penale dei reati tributari nell'ambito della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche auspicando però un intervento chiarificatore da parte del Legislatore.

1.2. Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria di cui all'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001 potrebbe manifestarsi qualora la Fondazione, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, inducesse la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (che abbia la facoltà di non rendere).

Per una disamina più approfondita di queste fattispecie di Reati Presupposto e delle relative sanzioni, si rinvia all'**Allegato A**.

1.3. Aree a rischio reato

Di seguito si indicano le aree a potenziale rischio che la Fondazione ha individuato nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale.

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI, DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA			
Attività Sensibili		**Funzione**	**Reato** **Per una descrizione dettagliata delle singole fattispecie e delle relative pene si veda l'Allegato A**
1	Gestione delle transazioni finanziarie effettuate a favore di fornitori	PRES. C.D.A. /Consigliere Delegato SEGR. GEN. .	• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); • Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); • Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.).
2	Gestione cassa e liquidità	PRES. C.D.A. /Consigliere Delegato SEGR. GEN.	• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); • Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); • Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.); • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
3	Selezione e assunzione e gestione del personale Gestione bonus e benefit	PRES. C.D.A. /Consigliere Delegato SEGR. GEN.	• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); • Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); • Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.); • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
4	Rapporto con soggetti coinvolti in procedimenti penali giudiziari e gestione credito e contenzioso Gestione dei contenziosi giudiziali	PRES. C.D.A. /Consigliere Delegato SEGR. GEN.	• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); • Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

1.4. Regole di comportamento e protocolli specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare lo Statuto della Fondazione, i principi e le regole previste dal Codice Etico, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance della Fondazione, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.
La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei Destinatari, di:

a) ricevere finanziamenti da individui, società od organizzazioni condannate per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico, sia che si tratti di società di diritto italiano che estero, inseriti nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle c.d. "Liste Nominative" (di seguito definite congiuntamente le "Liste") collegate al terrorismo internazionale rinvenibili sul sito internet della Banca d'Italia, sezione Unità di informazione finanziaria – UIF http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/;

b) effettuare elargizioni in denaro ad individui, società od organizzazioni condannate per aver svolto attività illecite, in particolare attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;

c) avere contatti con soggetti privi dei requisiti di onorabilità e professionalità e che siano presenti nelle Liste dei soggetti designati, destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche (in base a regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali), consultabili sul sito internet di Banca d'Italia, sezione Unità di informazione finanziaria – UIF http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/.

In aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici.

Protocollo 1 • **Selezione e assunzione del personale**	
Selezione e gestione del personale	Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, sono previsti a carico di tutti gli esponenti dell'Ente – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi: • attenersi a criteri di selezione del personale che garantiscano che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei criteri di professionalità, parità di trattamento e affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale; • assicurare che ciascun dipendente, prima dell'assunzione, produca il casellario giudiziario (o un'autodichiarazione). È in ogni caso fatto obbligo a ciascun esponente che agisce per conto della Fondazione, di segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali e la Fondazione si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia e a fornire un pieno supporto. Inoltre, sono preventivamente formalizzati i criteri per l'assegnazione di bonus e benefit.

Protocollo 2 • **Rapporto con soggetti coinvolti in procedimenti penali giudiziari e gestione credito e contenzioso**	
Gestione operativa	È fatto espresso divieto di indurre, con violenza o minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, una persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci. Ogniqualvolta un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale in cui la Fondazione abbia un interesse sia vittima di violenza o minaccia o riceva un'offerta o promessa di denaro od altra utilità al fine di non rendere dichiarazioni o di rendere dichiarazioni mendaci, questo deve darne immediato avviso all'Organismo di Vigilanza.

Protocollo 3 • **Gestione delle transazioni finanziarie effettuate a favore di fornitori**

Gestione delle transazioni finanziarie effettuate a favore di fornitori	La Fondazione si impegna a utilizzare costantemente criteri di selezione di fornitori, di consulenti, di agenti, di distributori e subappaltatori, tali da garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, attraverso: • la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, consulenti, partner; • la definizione dei criteri di selezione fondati su criteri di tipo qualitativo e quantitativo; • l'evidenza documentale del processo di selezione al fine di garantire la trasparenza nella assegnazione degli incarichi; • la verifica che i terzi non abbiano sede o residenza o qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI). Prima dell'affidamento dell'incarico a consulenti e partner è necessario raccogliere informazioni sulla serietà e professionalità del destinatario dell'incarico (referenze, curriculum vitae, ecc.), nonché i requisiti di onorabilità degli stessi, scegliendo consulenti iscritti negli appositi albi professionali ove esistenti. La Fondazione si impegna a valutare periodicamente l'adeguatezza dei criteri di qualificazione esistenti, al fine di stabilire eventuali integrazioni in relazione ad attività che, per ragioni legate all'area geografica in cui le stesse devono essere espletate o ad altre circostanze da cui emerga un più elevato rischio di infiltrazione criminale, necessitino di un più approfondito monitoraggio dei fornitori da selezionare. Inoltre, è fatto obbligo di: • verificare l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento, tramite specifica attestazione scritta rilasciata dal personale addetto sulla base di concreta verifica, se necessario accompagnata dalla dichiarazione rilasciata dal fornitore/consulente; • assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di approvvigionamento di beni, servizi e incarichi professionali e, in particolare, quella attestante: (i) la motivazione della scelta effettuata in fase di selezione del fornitore (ii) l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento; • liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post; È quindi fatto divieto di: • effettuare pagamenti in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che operino per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi; • riconoscere rimborsi spese in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto; • creare fondi a fronte di acquisizioni di forniture e /o servizi professionali inesistenti in tutto o in parte.

Protocollo 4 – Gestione cassa e liquidità	
Gestione operativa	La Fondazione garantisce che: • siano predisposti, per tutti i soggetti dotati di poteri formali di movimentazione delle risorse finanziarie, puntuali limiti per tipologia di operazione, frequenza e importo; • sia richiesta, per ogni transazione di pagamento, la firma congiunta di almeno due procuratori della Fondazione; • per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati

	esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari autorizzati in base alla normativa dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio applicabili alla Fondazione e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi; • siano vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (es. valori bollati, corrieri); • le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile; • siano individuati indicatori di anomalia che permettano di evidenziare eventuali incassi o pagamenti "a rischio" o "sospetti"; • la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa. In aggiunta ai presidi già esistenti e a quanto previsto nella Parte Speciale relativa ai Reati societari, in via prudenziale ed in vista di eventuali interventi del Legislatore in tema di Reati Tributari, è stabilito che nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili, la Fondazione ponga in essere misure idonee ad assicurare che gli esponenti nell'ambito delle rispettive competenze: • custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento. Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Fondazione fa in modo che gli organi della Fondazione - nell'ambito delle rispettive competenze: • non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti; • non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento; • non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi; • non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti. La Fondazione, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione della contabilità e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a: • controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse; • verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili.

D Reati in materia societaria

1.1. Reati in materia societaria (art. 25-ter del Decreto)

Nell'ambito della riforma del diritto societario, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto l'art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. "reati societari".
I reati societari sono reati propri e, in quanto tali, possono essere commessi da:

- Consiglio di Amministrazione;
- amministratori;
- direttori generali;
- liquidatori;
- nonché, a titolo di concorso, anche dalle strutture preposte alla gestione di attività amministrativo-contabili, finanziarie o relative all'implementazione del sistema informativo contabile.

Le fattispecie di reati societari considerate e ritenute astrattamente applicabili alle attività della Fondazione sono:

c) false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
d) fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
e) impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
f) aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

Per una disamina più approfondita di queste fattispecie di Reati Presupposto e delle relative sanzioni, si rinvia all'**Allegato A**.

1.2. Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato nell'ambito dei reati societari sono quelle relative a:

REATI SOCIETARI			
Attività Sensibili		**FUNZIONE**	**Reato** **Per una descrizione dettagliata delle singole fattispecie e delle relative pene si veda l'Allegato A**
1	Redazione del bilancio, tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali; utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici	CDA PRES. C.D.A. /Consigliere Delegato SEGR. GEN.	• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) • Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) • Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
2	Gestione delle comunicazioni anche verso l'esterno	CDA PRES. C.D.A. /Consigliere Delegato	• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) • Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) • False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

		SEGR. GEN.	
3	Gestione delle note spese	Tutte Le Funzioni	• Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)
4	Gestione della liquidità	Tutte Le Funzioni	• Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 c.c. c.1)
5	Rapporto con Consulenti e fornitori	Tutte Le Funzioni	• Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 c.c. c.1)
6	Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale	PRES. C.D.A. /Consigliere Delegato SEGR. GEN.	• Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 c.c. c.1)

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

1.3. Regole di comportamento e protocolli specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole previste dallo Statuto, i principi dettati dal Codice Etico, dalle procedure operative e ogni altra norma interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.
In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico dei Destinatari, di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione. A questo proposito, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
c) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo;
d) compiere qualsiasi operazione volta alla creazione di fondi extracontabili.

È fatto inoltre obbligo ai Destinatari di:

a) attenersi ai principi e alle prescrizioni per la redazione del bilancio e della rendicontazione periodica previsti dalla legge;
b) osservare tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Fondazione, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
c) assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Fondazione previsto dalla legge e dallo Statuto;
d) implementare procedure per la gestione delle risorse finanziarie in conformità ai principi di trasparenza e tracciabilità previsti dal presente Modello;
e) riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o di conflitto di interesse, oltre che instaurare controlli interni, anche a sorpresa, per assicurare che i libri contabili, le attività finalizzate alla formazione del bilancio e le altre comunicazioni sociali siano accurati e trasparenti.

In aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici:

Protocollo 1 • **Redazione del bilancio, tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali; utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici**	
Definizione dei ruoli e responsabilità	Devono essere osservate le deleghe e le prassi che: • definiscono con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili della gestione della contabilità, predisposizione dei bilanci, dei rendiconti, prevedendo controlli in ordine alla completezza e veridicità delle informazioni contenute nei singoli documenti finali; • individuano la funzione e il soggetto deputato a gestire per conto della Fondazione la contabilità ed il processo di formazione dei documenti contabili. Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dagli organi di controllo della Fondazione tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.
Gestione Operativa	In via generale è richiesto ai Destinatari: • tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione; In aggiunta ai presidi già esistenti, si dispone: • la trasmissione con congruo anticipo agli amministratori di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge; • il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili contenuti nel codice civile; • il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente; • l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun interessato deve fornire; l'indicazione dei soggetti a cui devono essere trasmessi i dati, i criteri per la loro elaborazione, la tempistica di trasmissione; • la trasmissione dei dati al responsabile per via informatica, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato;

	• la tempestiva trasmissione ai componenti del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio e della relazione del revisore, garantendo l'idonea registrazione di tale trasmissione; • la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione; Inoltre, • tutte le registrazioni di contabilità generale sono sottoposte ad un adeguato processo approvativo da parte dei responsabili e mensilmente viene effettuata una verifica a campione sulle registrazioni più significative al fine di controllarne la corretta documentazione di supporto e approvazione; • viene predisposta una procedura interna per definire i compiti dei diversi soggetti coinvolti nella redazione del bilancio.

Protocollo 2- Gestione delle comunicazioni verso l'esterno	
Gestione delle comunicazioni verso l'esterno	Nella gestione delle comunicazioni verso l'esterno è fatto obbligo di: • tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione. In particolare, è fatto divieto di: • rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione dei bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni, dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione; • omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

Protocollo 3 • **Selezione e assunzione del personale**	
Selezione e gestione del personale	Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, sono previsti a carico di tutti gli esponenti – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi: • attenersi a criteri di selezione del personale che garantiscano che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei criteri di professionalità, parità di trattamento e affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale; • assicurare che ciascun dipendente, prima dell'assunzione, produca il casellario giudiziario (o un'autodichiarazione). È in ogni caso fatto obbligo a ciascun esponente che agisce per conto della Fondazione, di segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali e la Fondazione si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia e a fornire un pieno supporto. Inoltre, sono preventivamente formalizzati i criteri per l'assegnazione di bonus e benefit.

Protocollo 4 • **Gestione delle note spese**	
Gestione delle note spese	• Le note spese e le spese di rappresentanza devono essere gestite secondo procedure interne che prevedano i) verifica della coerenza delle spese sostenute con le spese ammesse, ii) verifica della correttezza formale e sostanziale del rimborso spese, iii) verifica la correttezza dei giustificativi, iv) gestione di eventuali anomalie; • l'autorizzazione delle note spese deve provenire da soggetto differente dal richiedente; • deve essere assicurata la tracciabilità dell'utilizzo delle carte di credito in dotazione al personale.

Protocollo 5 • **Gestione delle transazioni finanziarie effettuate a favore di fornitori**	
Gestione delle transazioni finanziarie effettuate a favore di fornitori	La Fondazione si impegna a utilizzare costantemente criteri di selezione di fornitori, di consulenti, di agenti, di distributori e subappaltatori, tali da garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, attraverso: • la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, consulenti, partner; • la definizione dei criteri di selezione fondati su criteri di tipo qualitativo e quantitativo; • l'evidenza documentale del processo di selezione al fine di garantire la trasparenza nella assegnazione degli incarichi; • la verifica che i terzi non abbiano sede o residenza o qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI). Prima dell'affidamento dell'incarico a consulenti e partner è necessario raccogliere informazioni sulla serietà e professionalità del destinatario dell'incarico (referenze, curriculum vitae, ecc.), nonché i requisiti di onorabilità degli stessi, scegliendo consulenti iscritti negli appositi albi professionali ove esistenti. La Fondazione si impegna a valutare periodicamente l'adeguatezza dei criteri di qualificazione esistenti, al fine di stabilire eventuali integrazioni in relazione ad attività che, per ragioni legate all'area geografica in cui le stesse devono essere espletate o ad altre circostanze da cui emerga un più elevato rischio di infiltrazione criminale, necessitino di un più approfondito monitoraggio dei fornitori da selezionare. Inoltre, è fatto obbligo di: • verificare l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento, tramite specifica attestazione scritta rilasciata dal personale addetto sulla base di concreta verifica, se necessario accompagnata dalla dichiarazione rilasciata dal fornitore/consulente; • assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di approvvigionamento di beni, servizi e incarichi professionali e, in particolare, quella attestante: (i)

	la motivazione della scelta effettuata in fase di selezione del fornitore (ii) l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento; • liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post; È quindi fatto divieto di: • effettuare pagamenti in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che operino per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi; • riconoscere rimborsi spese in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto; • creare fondi a fronte di acquisizioni di forniture e /o servizi professionali inesistenti in tutto o in parte.

Protocollo 6 – Gestione cassa e liquidità	
Gestione operativa	La Fondazione garantisce che: • siano predisposti, per tutti i soggetti dotati di poteri formali di movimentazione delle risorse finanziarie, puntuali limiti per tipologia di operazione, frequenza e importo; • sia richiesta, per ogni transazione di pagamento, la firma congiunta di almeno due procuratori della Fondazione; • per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari autorizzati in base alla normativa dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio applicabili alla Fondazione e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi; • siano vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (es. valori bollati, corrieri); • le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile; • siano individuati indicatori di anomalia che permettano di evidenziare eventuali incassi o pagamenti "a rischio" o "sospetti"; • la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa. In aggiunta ai presidi già esistenti e a quanto previsto nella Parte Speciale relativa ai Reati Societari, in via prudenziale ed in vista di eventuali interventi del Legislatore in tema di Reati Tributari, è stabilito che nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili, la Fondazione ponga in essere misure idonee ad assicurare che gli esponenti, nell'ambito delle rispettive competenze: • custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento. Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Fondazione fa in modo che gli organi della Fondazione - nell'ambito delle rispettive competenze: • non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti; • non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di

	mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento; • non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi; • non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti. La Fondazione, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione della contabilità e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a: • controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse; • verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili.

E Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1.1. Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente ex art. 25-septies del Decreto sono i seguenti:

a) Omicidio Colposo (art. 589 c.p.);

b) Lesioni personali colpose (art. 590, comma III, c.p.).

Per una disamina più approfondita di queste fattispecie di Reati Presupposto e delle relative sanzioni, si rinvia all'**Allegato A**.

1.2. Aree a rischio reato

Le Linee Guida di Confindustria nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale evidenziano l'impossibilità di escludere a priori alcun ambito di attività della Fondazione, in quanto i reati in esame potrebbero riguardare tutti i casi in cui vi sia, in seno alla Fondazione, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Rientrano nelle aree a rischio anche le attività svolte presso la propria sede dal personale esterno (es. fornitori di servizi in base a contratti d'appalto, d'opera o somministrazione).

In particolare le potenziali aree a rischio che la Fondazione ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto, sono quelle relative ai seguenti settori:

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		
Attività Sensibili	**Funzione Interessata**	**Reato** **Per una descrizione dettagliata delle singole fattispecie e delle relative pene si veda l'Allegato A**

1	Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro con particolare riferimento alle seguenti attività: • sistema di deleghe ex art. 16 d.lgs. 81/2008 e DVR; • gestione delle misure di sicurezza; • gestione degli appalti; • gestione manutenzione delle infrastrutture; • formazione del personale.	PRES. C.D.A. /Consigliere Delegato SEGR. GEN.	• Omicidio colposo (art. 589 c.p.) • Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Per un'analisi dettagliata si rinvia al Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche "DVR") predisposto e periodicamente aggiornato dalla Fondazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 (di seguito anche "Decreto Sicurezza").

1.3. La struttura organizzativa di FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS in materia di sicurezza

In materia di salute e sicurezza sul lavoro la Fondazione si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, al fine di eliminare o, per lo meno, di limitare i rischi per i lavoratori.
Nell'ambito della struttura organizzativa della Fondazione operano:
a) Il Datore di Lavoro
È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la loro attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
b) Addetti al primo soccorso
Sono le persone designate dal Datore di lavoro ed adeguatamente formate, responsabili del soccorso, in caso di infortuni.
c) Addetti antincendio
Sono le persone designate dal Datore di lavoro, o il datore di lavoro stesso, considerate le dimensioni della Fondazione, adeguatamente formate, responsabili dell'attuazione delle misure antincendio e di evacuazione, in caso di emergenza.
d) Il Medico Competente
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del Decreto Sicurezza che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza (art. 2 d.lgs. 81/08).
e) Lavoratore
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Fondazione, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite. I lavoratori di aziende che

svolgono per la Fondazione attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.
Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando (nei casi previsti dalla legge) un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze (DUVRI) nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze.

1.4. Regole di comportamento e protocolli specifici

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree sensibili su indicate, si ritiene particolarmente importante:

a) determinare le politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Fondazione per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
b) identificare e applicare in modo corretto le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle procedure applicabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
c) identificare e valutare i rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento alla redazione del DVR;
d) fissare gli obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
   - attribuzioni di compiti e doveri;
   - attività del Medico Competente;
   - attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori;
e) sensibilizzare la struttura, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
   - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
   - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
f) attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione in particolare per ciò che riguarda:
   - misure di mantenimento e miglioramento dei presidi di controllo;
   - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
   - coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
g) attuare le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuati dall'art. 15 del Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del suddetto Decreto si prevedono i seguenti protocolli specifici.

Protocollo 1 – Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro	
Politiche in tema di sicurezza	La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata da FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS deve costituire un riferimento fondamentale per i Destinatari e per tutti coloro che, al di fuori della Fondazione, intrattengono rapporti con la stessa. Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte dalla Fondazione e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione e a cui tutti

	devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Fondazione, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.
Processo di pianificazione	La Fondazione nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza, con cadenza annuale: • definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema; • determina i criteri di valutazione idonei a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi; • predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità; • prevede le modalità di controllo periodico e consuntivo dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso la verifica della finalizzazione dell'impiego delle risorse attribuite alle competenti funzioni.
Informazione, formazione, documentazione	• La Fondazione ha definito un sistema di comunicazioni interne che assicura che le informazioni relative alla sicurezza fluiscano "dall'alto verso il basso", ma anche "dal basso verso l'alto" ed orizzontalmente rispetto alle varie parti dell'organizzazione. Lo scambio di informazioni è attuato attraverso l'individuazione di referenti interni e di idonei strumenti di comunicazione. Gli strumenti di comunicazione interna possono variare in funzione del tipo di informazione che è necessario fornire avendo però sempre presente che il requisito indispensabile è che le informazioni siano fornite usando una forma ed un modo che le rendano comprensibili alle persone che le devono ricevere. • In merito all'attività di documentazione, FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, dei seguenti documenti: - la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro, come per legge; - il Documento di Valutazione dei Rischi indicante la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contenente il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento. • FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS è altresì chiamata a garantire che: - il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente; - venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente; - venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica; - venga conservata ogni procedura adottata da FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; - tutta la documentazione relativa alle attività di informazione e formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza a semplice richiesta; - venga fatta adeguata formazione a tutto il personale, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Attività di monitoraggio	FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale scopo:

	• assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di tutela della salute e della sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione; • compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema tutela della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere. Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS , laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione. FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel più breve tempo possibile attraverso l'adozione di idonei *action plan*.
Riesame del sistema	Al termine dell'attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo, il sistema adottato da FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame annuale da parte del Datore di Lavoro, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

F Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

1.1. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies del decreto)

I reati di cui all'art. 25-octies del Decreto, ritenuti applicabili, sono i seguenti:

a) Ricettazione (art. 648 c.p.);
b) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
c) Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)
d) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Per una disamina più approfondita di queste fattispecie di Reati Presupposto e delle relative sanzioni, si rinvia all'**Allegato A**.

1.2. Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio che la Fondazione ha individuato sono le seguenti:

REATI DI RICICLAGGIO			
	Attività Sensibili	**Funzione Interessata**	**Reato** **Per una descrizione dettagliata delle singole fattispecie e delle relative pene si veda l'Allegato A**
1	Scelta consulenti, fornitori, partner commerciali	PRES. C.D.A./Consigliere Delegato C.D.A. SEGR. GEN	• Ricettazione (art. 648 c.p.) • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) • Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
2	Gestione dei flussi finanziari	PRES. C.D.A./Consigliere Delegato C.D.A. SEGR. GEN	• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) • Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
3	Gestione della liquidità e della cassa	PRES. C.D.A./Consigliere Delegato C.D.A. SEGR. GEN.	• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) • Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

1.3. Regole di comportamento e protocolli specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare lo Statuto della Fondazione, i principi e le regole dettati dal Codice Etico, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.
In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

a) intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, del traffico di droga, dell'usura, ecc.;
b) utilizzare strumenti che non siano proceduralizzati per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
c) contrattare o, in generale, avere contatti istituzionali con persone fisiche e persone giuridiche residenti o aventi la propria sede in un Paese inserito nelle liste dei paesi considerati come

non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (di seguito "GAFI" - www.fatf-gafi.org);

d) avere contatti con individui inseriti nelle black list antiterrorismo rinvenibili nel sito internet della Banca d'Italia - http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/;

e) compiere qualsiasi operazione volta alla creazione di fondi extracontabili.

Inoltre è previsto, a carico dei Destinatari, l'espresso obbligo di:

a) richiedere le informazioni necessarie al fine di valutare l'affidabilità, la solidità economica e l'attendibilità commerciale/ professionale dei propri interlocutori.

b) assicurarsi che tutti i pagamenti siano avvenuti con precisa regolarità: in particolare, bisognerà verificare che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;

c) prestare particolare attenzione ai pagamenti ricevuti da istituti di credito esteri;

In aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici:

Protocollo 1 - Scelta consulenti, fornitori	
Selezione dei fornitori e consulenti	Si riportano di seguito specifiche regole di comportamento da tenere in osservanza del Decreto: • la Fondazione verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori, perlomeno di una certa rilevanza attraverso: – visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificati equivalenti per Fornitori stranieri; – certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti per fornitori stranieri; – analisi dell'oggetto sociale della società fornitrice per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste dalla Fondazione. Inoltre, è previsto, a carico dei Destinatari, l'espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente, di buona fede e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica dei fornitori.

Protocollo 2 – Gestione dei flussi finanziari e gestione della liquidità e cassa	
Gestione dei flussi finanziari	Si prevede l'espresso divieto di: • acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato, senza prima aver effettuato verifiche sulla provenienza; • trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a quello previsto dalla vigente normativa; • emettere assegni bancari o postali per importi superiori a quelli previsti dalla normativa vigente che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; • girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;

	• effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso Istituti di credito privi di insediamenti fisici; • utilizzare strumenti che non siano proceduralizzati per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti; • effettuare elargizioni in denaro ad individui, società od organizzazioni condannate per aver svolto attività illecite; • compiere qualsiasi operazione volta alla creazione di fondi extracontabili. Inoltre, è previsto l'obbligo di effettuare controlli relativi a: • istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti in alcun Paese); • eventuali schemi e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie; • coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme. In ogni caso, deve essere utilizzato nelle transazioni il sistema bancario, laddove possibile.
Gestione della liquidità e della cassa	La Fondazione utilizza o impiega solo risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate. Effettua, inoltre, un costante monitoraggio dei flussi finanziari, con particolare riferimento all'origine dei pagamenti; tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte contrattuale (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie. Inoltre, si prevede che: • nel caso di elargizioni di danaro ad individui, società o organizzazioni è necessario controllare la serietà e la professionalità del Destinatario del denaro. • in caso di Joint Venture, la Fondazione proceda alla verifica della congruità compiere qualsiasi operazione volta alla creazione di fondi extracontabili.

G Delitti contro l'industria e il commercio e in materia di violazione del diritto d'autore

1.1. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto) e in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto).

L'art. 15 della L. 99/2009, dal titolo *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. (GU n.176 del 31-7-2009 - Suppl. Ordinario n. 136)* ha ampliato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli Enti in materia di contraffazione, violazione del diritto d'autore e condotte illecite contro l'industria e il commercio, introducendo nel D. Lgs. 231/2001 nuove fattispecie di Reati Presupposto. In considerazione della convergenza, da un punto di vista logico/sistematico, dell'incidenza di tali reati su aspetti particolari dell'attività della Fondazione, si è preferito ricomprendere tali fonti di responsabilità amministrativa in un'unica Sezione del Modello di FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS I delitti contro l'industria e il commercio che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente ex art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

a) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
b) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
c) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
d) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
e) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
f) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).

Essi non si ritengono applicabili alla struttura della Fondazione, data la natura dell'attività istituzionale svolta:

I delitti in violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, introdotti dalla Legge 99/2009, e ritenuti astrattamente applicabili in relazione all'attività della Fondazione, sono i seguenti:
Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1 lettera a-bis, L. n. 633/1941);
Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941);
Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941).

Per una disamina più approfondita di queste fattispecie di Reati Presupposto e delle relative sanzioni, si rinvia all'**Allegato A**.

1.2. Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS ha individuato nell'ambito dei delitti di cui alla presente Sezione della Parte Speciale, sono le seguenti:

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE			
	Attività Sensibili	**Funzione**	**Reato** **Per una descrizione dettagliata delle singole fattispecie e delle relative pene si veda l'Allegato A**
1	Gestione delle licenze e dei software per elaboratore	PRES.C.D.A. /Consigliere Delegato SEFR. GEN. IT	• Duplicazione, trasformazione, distribuzione, comunicazione abusiva di programmi protetti da copyright (l. 633/41 Art. 171, co. 1, lett. a) bis)).

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

1.3. Regole di comportamento e protocolli specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Fondazione, i principi dettati dal Codice Etico, dalle procedure operative di riferimento e ogni altra normativa interna, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici.

Protocollo 1 – Approvvigionamento, installazione e/o configurazione di prodotti software, banche dati ed altre opere dell'ingegno strumentali all'attività della Fondazione con particolare riguardo alla presenza e validità di licenze d'uso	
Gestione delle licenze e dei software per elaboratore	La regolamentazione dell'attività descritta deve prevedere che: • sia possibile solo l'installazione di programmi con licenze valide.

H Reati ambientali

1.1. Reati ambientali (Art. 25-undecies del Decreto)

I reati ambientali che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente ex art. 25-undecies del Decreto rilevanti per la Fondazione sono i seguenti:

a) attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256).

Le altre fattispecie non sono state ritenute applicabili in ragione dell'evidente incompatibilità anche teorica con l'attività svolta dalla Fondazione, oltre che con le modalità operative dell'Ente e gli ambienti di lavoro di cui la Fondazione fruisce.

Per una disamina più approfondita di queste fattispecie di Reati Presupposto e delle relative sanzioni, si rinvia all'**Allegato A.**

1.2. Aree a rischio reato

La Fondazione ha individuato nelle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti di ufficio l'unica area potenzialmente soggetta al rischio di commissione di reati ambientali. Tali attività sono considerate sensibili avuto riguardo al loro svolgimento sia da parte del personale sia da parte di terzi che agiscano su incarico o per conto della Fondazione, ovvero che intrattengano un rapporto contrattuale con la Fondazione, con particolare riferimento al perimetro delle attività loro assegnate ed esercitate sotto la direzione o vigilanza della Fondazione.
Nell'ambito della gestione degli adempimenti in materia ambientale rilevano, in particolare, le seguenti attività della Fondazione:

REATI AMBIENTALI			
Attività Sensibili		**Funzione Interessata**	**Reato** **Per una descrizione dettagliata delle singole fattispecie e delle relative pene si veda l'Allegato A**
1	Gestione dei rifiuti e delle sostanze idonee a determinare l'inquinamento delle matrici ambientali	PRES. C.D.A. /Consigliere Delegato SEGR. GEN.	• Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256);

Eventuali modifiche o integrazioni delle aree a rischio reato sopra individuate sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

1.3. Regole di comportamento

In conformità ai principi generali del Codice Etico e del presente Modello, è preminente e specifico interesse della Fondazione quello di esercitare la propria attività in modo compatibile con il rispetto dell'ambiente, riconosciuto quale bene primario da salvaguardare, perseguendo il miglior equilibrio tra la propria iniziativa economica e la tutela delle esigenze ambientali attraverso il contenimento dell'impatto delle proprie attività ed il rispetto della normativa ambientale.

La Fondazione considera pertanto ogni condotta che direttamente o indirettamente possa generare un pregiudizio anche potenziale all'ambiente come contraria al proprio interesse e respinge ogni condotta elusiva ed inosservante della normativa vigente, dichiarando espressamente che a tali eventuali condotte non corrisponde alcun vantaggio per la Fondazione, bensì la compromissione di ideali e patrimonio.
I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare scrupolosamente tutta la normativa vigente ed in particolare di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure.
Ai fini di cui sopra, la Fondazione:

a) determina le politiche ambientali volte a definire gli impegni generali assunti per garantire il rispetto dell'ambiente e l'osservanza delle pertinenti norme applicabili nonché la riduzione degli impatti ambientali connessi alle attività svolte dalla Fondazione;
b) identifica le norme applicabili in tema di protezione dell'ambiente ed opera in conformità alle stesse;
c) procedimentalizza e razionalizza i sistemi di gestione, conferimento e raccolta dei rifiuti, affinché le relative attività si svolgano nella piena correttezza e trasparenza ed anche al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotti e di favorire il riutilizzo, recupero e riciclo dei materiali di scarto;

In particolare, in conformità ai principi di prevenzione e di precauzione, l'obiettivo del rispetto delle norme comportamentali e delle relative procedure interne prescritte per la tutela dell'ambiente sarà quello di prevenire condotte intenzionali ovvero di grave negligenza alle quali possano conseguire pregiudizi o pericoli di danni rilevanti all'ambiente.

In aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici:

Protocollo 1 **Rispetto della normativa sull'ambiente**	
Gestione dei rifiuti	La Fondazione si impegna a garantire che: • vengano individuate una o più figure interne responsabili della corretta gestione dei rifiuti; • la produzione, detenzione, classificazione e conferimento rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale ed in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli; • le procedure che abbiano una rilevanza diretta o indiretta in tema di recupero e/o smaltimento dei rifiuti siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte della direzione al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività; • nella scelta dei fornitori/imprese appaltatrici vengano valutate costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività ai medesimi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco qualificate che lavorino sottocosto in virtù dell'utilizzo di metodi illegali);

I Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1.1. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto) Aree a rischio reato

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei delitti con finalità di terrorismo così come individuati nell'articolo 25 quater D. Lgs. 231/2001.
Le fattispecie considerate e ritenute astrattamente applicabili alle attività della Fondazione sono:

a) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
b) Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
c) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 279 quater c.p.);
d) Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.);
e) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
f) Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.).

1.2. Aree a rischio reato

Di seguito si indicano le aree a potenziale rischio che la Fondazione ha individuato nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO			
	Attività Sensibili	**Funzione Interessata**	**Reato** **Per una descrizione dettagliata delle singole fattispecie e delle relative pene si veda l'Allegato A**
1	Gestione delle transazioni finanziarie ivi compresi i finanziamenti effettuati a favore di fornitori e gestione liquidità e nota spese	PRES. C.D.A. /Consigliere Delegato SEGR. GEN.	• Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.) • Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.) • Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 quinquies, co. 1, c.p. e art. 2 Convenzione di New York del 1999) • Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270 quinquies, co. 2, c.p.) • Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (Art. 302 c.p.) • Cospirazione politica mediante accordo (Art. 304 c.p.) • Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.) • Formazione e partecipazione in banda armata (Art. 307 c.p.)

2	Selezione, assunzione e gestione del personale	PRES.C.D.A. /Consigliere Delegato SEGR. GEN.	• Assistenza agli associati (Art. 270 ter c.p.) • Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quater c.p.) • Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quinquies c.p.)

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

1.3. Regole di comportamento e protocolli specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare lo Statuto della Fondazione, i principi e le regole previste dal Codice Etico, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.
La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei Destinatari, di:

a) intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare contratti o atti con soggetti indicati nelle cosiddette Liste di Riferimento disponibili sul sito http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/;
b) disporre o accettare pagamenti da soggetti intestatari di conti correnti registrati in Paesi appartenenti alle cosiddette "Black List";
c) disporre pagamenti da controparti incluse tra coloro che sono presenti nelle Liste di Riferimento nazionali e internazionali consultabili sul sito web della Banca d'Italia - http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/;
d) assumere soggetti indicati nelle Liste di Riferimento di cui sopra.

In aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici.

Protocollo 1 • **Gestione delle transazioni finanziarie ivi compresi i finanziamenti effettuati a favore di fornitori/ e gestione liquidità e nota spese** • **Selezione, assunzione e gestione del personale**	
Gestione delle transazioni finanziarie ivi compresi i finanziamenti effettuati a favore di fornitori e gestione del personale	La Fondazione si impegna a utilizzare costantemente criteri di fornitori e di consulenti, tali da garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, attraverso: • la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei consulenti.

	• la definizione dei criteri di selezione fondati su criteri di tipo qualitativo e quantitativo; • l'evidenza documentale del processo di selezione al fine di garantire la trasparenza nella assegnazione degli incarichi; • la verifica che i terzi non abbiano sede o residenza o qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI). Prima dell'affidamento dell'incarico a consulenti e partner è necessario raccogliere informazioni sulla serietà e professionalità del destinatario dell'incarico (referenze, curriculum vitae, ecc.), nonché i requisiti di onorabilità degli stessi, scegliendo consulenti iscritti negli appositi albi professionali ove esistenti. La Fondazione si impegna a valutare periodicamente, per il tramite delle funzioni competenti, l'adeguatezza dei criteri di qualificazione esistenti, al fine di stabilire eventuali integrazioni in relazione ad attività che, per ragioni legate all'area geografica in cui le stesse devono essere espletate o ad altre circostanze da cui emerga un più elevato rischio di infiltrazione criminale, necessitino di un più approfondito monitoraggio dei fornitori da selezionare. Infine, la Fondazione impone il divieto di: • effettuare pagamenti in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che operino per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi; • riconoscere rimborsi spese in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto; • creare fondi a fronte di acquisizioni di forniture e /o servizi professionali inesistenti in tutto o in parte.
Gestione del personale	Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono previsti a carico di tutti gli esponenti – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi: • attenersi a criteri di selezione del personale che garantiscano che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei criteri di professionalità, parità di trattamento e affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale; • assicurare che ciascun dipendente, prima dell'assunzione, produca il casellario giudiziario (o un'autodichiarazione). È in ogni caso fatto obbligo a ciascuno di segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Fondazione si impegna a tal riguardo a

	garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia e a fornire un pieno supporto.

L Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1.1. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

Il Decreto Legislativo n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convezione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, introduce, nell'ambito di applicazione del Decreto, le seguenti fattispecie di reato, ritenute astrattamente applicabili alla struttura della Fondazione:

a) falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
b) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
c) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
d) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
e) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
f) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
g) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
h) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
i) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
j) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).

Per una disamina più approfondita di queste fattispecie di Reati Presupposto e delle relative sanzioni, si rinvia all'**Allegato A**.

1.2. Aree a rischio reato

I delitti sopra considerati trovano come presupposto l'utilizzo della rete informatica intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi, composta da:

a) l'infrastruttura di rete, che è costituita dalle apparecchiature e dal relativo software che consentono i collegamenti all'interno della sede e la connessione da e verso l'esterno della Fondazione;
b) i servizi di rete, che sono le *utilities* di carattere generale a disposizione di tutti i dipendenti, distribuite o messe a disposizione centralmente quali servizi di posta elettronica, accesso a internet, anagrafiche centralizzate, ecc.;
c) le applicazioni ed i servizi di rete, che sono resi disponibili agli utenti attraverso i server, mentre i punti di accesso alla rete sono le postazioni di lavoro fisse e mobili assegnate agli utenti stessi.

Le potenziali aree a rischio reato che FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS ha individuato nell'ambito dei delitti informatici sono le seguenti:

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI			
	Attività Sensibili	**Funzione Interessata**	**Reato** **Per una descrizione dettagliata delle singole fattispecie e delle relative pene si veda l'Allegato A**
1	Utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informatici e telematici	Tutte le funzioni	• Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.); • accesso abusivo a sistema informatico (615-ter c.p.); • detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); • diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); • intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); • installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); • danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); • danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); • danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.); • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

1.3. Regole di comportamento e protocolli specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare i principi dettati dal Codice Etico, le Policy in materia di Sicurezza Informatica, le Policy in materia di Privacy, le procedure operative e ogni altra norma interna relativa al sistema organizzativo della Fondazione, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.
La Fondazione gestisce le infrastrutture dell'IT e la relativa assistenza sulle medesime anche con il supporto di personale IT esterno.

Ai fini del rispetto delle norme di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, è necessario:

a) non divulgare informazioni relative ai sistemi informatici interni;
b) non utilizzare i sistemi informatici a per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie al Modello e al Codice Etico;

La Fondazione, inoltre, pone in essere i seguenti adempimenti:

a) fornisce ai Destinatari un'adeguata informazione e un puntuale aggiornamento relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche ed al rischio di commissione di reati informatici;
b) limita per quanto possibile l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
c) effettua, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica al fine di individuare comportamenti anomali;
d) predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei server della Fondazione;
e) predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici.

In aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici.

Protocollo 1 - Utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici	
Gestione operativa dell'utilizzo dell'infrastruttura tecnologica	È assolutamente vietato: • introdurre e collegare alla rete della Fondazione computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione della funzione IT e in qualunque modo, modificare la configurazione rilasciata dalla funzione IT di postazioni di lavoro fisse o mobili; • installare software di qualsiasi genere sui device della Fondazione, senza la preventiva autorizzazione della funzione IT; • acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (quali ad esempio sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.); • ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici di terze parti con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Fondazione; • divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Fondazione le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete interna o di terze parti; • distorcere, oscurare, sostituire la propria identità e inviare e-mail anonime o riportanti false generalità; • manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi; • effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici interni; • effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di terzi; • sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi; • comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne, i controlli implementati sui sistemi informatici e le modalità con cui sono utilizzati. Inoltre: • l'utilizzo del servizio di posta elettronica deve essere effettuato impiegando esclusivamente il proprio account; • i dati e le informazioni non pubbliche relative a terze parti (incluse

	le modalità di connessione da remoto) devono essere gestite come dati riservati; • ogni titolare di account è responsabile delle azioni condotte tramite il proprio account sui sistemi e sulla rete. La Fondazione deve, a sua volta, porre in essere i seguenti adempimenti: • informare adeguatamente i Destinatari dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali, di non divulgare gli stessi a soggetti terzi e di usare correttamente le risorse informatiche; • informare i Destinatari della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso; in ogni caso, impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente; • predisporre un piano che preveda la formazione periodica, regolandone la frequenza anche in funzione delle modifiche e degli aggiornamenti dei sistemi informatici interni. • fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione; • dotare il centro di elaborazione dati di porta con chiusura di sicurezza; • proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico della Fondazione al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle (keylogger, backdoor, malicious software, ecc.); • fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati; • impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Fondazione o non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa; • limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e files); • conferire autorizzazioni specifiche per l'utilizzo delle smart card e prevedere un sistema di tracciabilità dei relativi i utilizzi; • Dotarsi di un sistema di Log Management che sia in grado di tracciare gli accessi degli operatori ai dispositivi ed alle applicazioni che essi gestiscono. • qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante routers dotati di antenna WiFi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Fondazione, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Fondazione; • prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni Destinatario o categoria di Destinatari; • limitare l'accesso alla rete informatica dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Destinatari.

M Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1.1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha ampliato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli Enti in caso di occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età e dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 25-duodecies del Decreto)

Per una disamina più approfondita di queste fattispecie di Reati Presupposto e delle relative sanzioni, si rinvia all'**Allegato A**.

1.2. Aree a rischio reato

Di seguito si indicano le aree a potenziale rischio che la Fondazione ha individuato nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale.

DELITTI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE			
Attività Sensibili		**Funzione Interessata**	**Reato** **Per una descrizione dettagliata delle singole fattispecie e delle relative pene si veda l'Allegato A**
1	Affidamento di incarichi per prestazioni d'opera e servizi Assunzione personale	PRES.C.D.A. /Consigliere Delegato SEGR. GEN.	• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

1.3. Regole di comportamento e protocolli specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare lo Statuto della Fondazione, i principi e le regole previste dal Etico, dalle procedure operative e ogni altra normativa

interna, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.
La presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico dei Destinatari, di:

a) verificare, al momento dell'assunzione, il rispetto dei requisiti di legge, compresa la regolarità dei permessi di soggiorno in caso di persone straniere;
b) verificare periodicamente la regolarità dei permessi di soggiorno dei dipendenti della Fondazione, anche attraverso idonea check list che tenga traccia della scadenza dei permessi stessi;
c) inserire nei contratti predisposti dalla Fondazione per regolare i rapporti con eventuali fornitori una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto, nonché i principi contenuti nel Modello.

In particolare, in aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici.

Protocollo 1 • **Affidamento incarichi per prestazioni d'opera e servizi** • **Assunzione e gestione del personale**	
Selezione, assunzione e gestione del personale e gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi	È fatto obbligo di: • Inserire, ove possibile, nei contratti predisposti dalla Fondazione per disciplinare i rapporti con terzi clausole relative alla regolarità dei permessi di soggiorno dei dipendenti della ditta appaltatrice; • adottare strumenti per il controllo della regolarità dei permessi di soggiorno dei dipendenti della Fondazione; si deve, inoltre, richiedere, per quanto possibile, l'impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa vigente; • considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica; • la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata) deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante; • nel processo di assunzione di personale, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale.

ALLEGATI:
Allegato A: Elenco Reati Presupposto
Allegato B: Elenco Procedure